

dossier

XIX Legislatura

1° luglio 2025

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

D.L. n. 95/2025 - A.S. n. 1565



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 504



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 st_bilancio@camera.it - ~~X~~ [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 468

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1 (<i>Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili</i>)	7
Articolo 1, comma 2 (<i>Anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili</i>)	8
Articolo 1, comma 3 (<i>Modifica alla disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</i>).....	11
Articolo 2, comma 1 (<i>Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale</i>)	14
Articolo 2, comma 2 (<i>Risorse per l'edilizia penitenziaria</i>).....	15
Articolo 2, comma 3 (<i>Diga foranea del porto di Genova</i>).....	17
Articolo 2, commi 4-7 (<i>Fondo regionale di protezione civile</i>)	18
Articolo 2, comma 8 (<i>Risorse per lo sport</i>).....	21
Articolo 2, comma 9 (<i>Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.</i>).....	22
Articolo 2, comma 10 (<i>Attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile in occasione del Giubileo dei giovani</i>)	23
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e città metropolitane</i>)	26
Articolo 4, comma 1 (<i>Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici</i>)..	33
Articolo 4, comma 2 (<i>Benefici fiscali per interventi nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016</i>)	34
Articolo 4, commi 3 e 4 (<i>Disposizioni in materia di cessioni di crediti fiscali – deroghe eventi sismici</i>)	37
Articolo 4, comma 5 (<i>Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia</i>)	39
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Risorse finanziarie per alcuni IRCCS per prestazioni in ambito dermatologico</i>)	41
Articolo 5, commi 3 e 4 (<i>Rifinanziamento APE sociale</i>)	42
Articolo 5, commi 5 e 6 (<i>Risorse finanziarie relative al Terzo settore</i>)	44
Articolo 5, comma 7 (<i>Fondo di garanzia per le PMI – sezione enti Terzo settore</i>)	46

Articolo 6 (<i>Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli</i>)	47
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici</i>).....	50
Articolo 8 (<i>Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate</i>)	56
Articolo 9 (<i>Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta</i>).....	59
Articolo 10 (<i>Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle crypto-attività MICAR</i>)	64
Articolo 11, comma 1 (<i>Comitato di sicurezza finanziaria</i>).....	70
Articolo 11, comma 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo</i>).....	73
Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici</i>).....	92
Articolo 13 (<i>Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	94
Articolo 14, commi 1-4 e 6-7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di turismo</i>)	97
Articolo 14, comma 5 (<i>Proroga del termine per adempimenti degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto</i>)	103
Articolo 15, comma 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale</i>)	106
Articolo 15, comma 3 (<i>Fondo per il sostegno della filiera suinicola</i>).....	110
Articolo 16 (<i>Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria</i>)	111
Articolo 17 (<i>Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	112
Articolo 18 (<i>Disposizioni urgenti in materia di start-up</i>)	121
Articolo 19 (<i>Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali</i>).....	129
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	133
Articolo 21 (<i>Entrata in vigore</i>).....	137

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1
***(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo
per l'avvio di opere indifferibili)***

L'articolo 1, comma 1, prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Il **comma** in esame inserisce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56. In particolare, il comma 5-*bis* estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, prevede nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023.

Il comma 5-*ter* prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 1, comma 2
(Anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili)

L'articolo 1, comma 2, integra la disciplina delle **anticipazioni di cassa** in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, prevista dall'articolo 18-*quinquies* del D.L. n. 113 del 2024, disponendo che le **Amministrazioni centrali titolari**, tenute ad **assicurare la liquidità necessaria** per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono **tener conto anche della quota** assegnata a carico del **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.

In tema di **anticipazioni di liquidità**, si ricorda che l'**articolo 18-quinquies** del [decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#) ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.

Il comma 2-bis dell'articolo 18-*quinquies* (introdotto dall'articolo 3-*octies* del [decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45](#)) prevede che le **anticipazioni di cassa** in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR **possono essere autorizzate**, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, **a condizione** che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli **stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento** del costo dell'intervento.

La **disposizione in esame**, introducendo i nuovi commi 2-*ter* e 2-*quater* al citato articolo 18-*quinquies* del [decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#), dispone che **per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai **trasferimenti** in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi **considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota**

a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR (comma 2-ter).

Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare ogni tre mesi alla Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo (2-quater).

Si ricorda, al riguardo, che per fronteggiare nel settore degli appalti pubblici gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) è stato istituito il **Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI)** finalizzato a consentire l'inizio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi (articolo 26, comma 7, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#)). La dotazione del Fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con [D.P.C.M. 28 luglio 2022](#) sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)) ha incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. In attuazione di tale normativa sono stati adottati una serie di [decreti](#) del Ragioniere Generale dello Stato che hanno provveduto all'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 6, commi 3-8, del [decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155](#) ha definito le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi: il MEF anticipa le somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia. Il MEF eroga le anticipazioni di cassa alle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai

contributi PNRR a fondo perduto (conto corrente di tesoreria [n. 25091](#), istituito dall'articolo 1, commi 1037 e 1038 della [legge 20 dicembre 2020, n. 178](#)); tali somme de

vono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Le provviste di liquidità possono essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.

Con il [D.M. 6 dicembre 2024](#) sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta. Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

Articolo 1, comma 3
***(Modifica alla disciplina del Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)***

L'**articolo 1, comma 3**, interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a **due o più Ministeri**, tali risorse siano ripartite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati**.

L'**articolo 1, comma 3**, modifica l'articolo 1, comma 876, della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025) recante la disciplina sulle **assegnazioni delle risorse a valere sul fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**.

La **novella in esame** stabilisce che in caso di assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a **due o più Ministeri** inclusi nell'allegato VI alla medesima legge di bilancio per il 2025, le corrispondenti risorse siano assegnate con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati**.

Si veda *infra* il testo a fronte della novella.

Il comma 876 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 regola le assegnazioni del nuovo fondo di cui al comma 875. In proposito, prevede due distinte procedure a seconda di quale amministrazione è beneficiaria delle risorse; se beneficiaria è la Presidenza del Consiglio, allora le assegnazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre se beneficiario è un ministero, allora l'assegnazione sarà fatta per mezzo di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro interessato. In ogni caso, i decreti di assegnazione saranno comunicati alla Corte dei Conti e alle commissioni parlamentari competenti. La **norma in esame** introduce una disciplina per l'ulteriore caso delle risorse destinate a due o più Ministeri.

Il comma 875 istituisce un fondo per assicurare il finanziamento pluriennale di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica, e recano disposizioni riguardanti le assegnazioni delle relative risorse nonché le eventuali revoche (queste ultime, possibili nell'ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma). Le risorse del fondo saranno ripartite a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 875 stabilisce la collocazione del fondo, l'ammontare della sua dotazione, il periodo di riferimento del finanziamento, le finalità e i beneficiari.

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ha una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro per gli anni dal 2027 al

2036 da suddividere in varie tranches, di cui quella singolarmente più alta, pari a 2.576 milioni, è per l'anno 2027, mentre è di 1.464 milioni per il 2028, 800 milioni per il 2029, 1.949 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. La finalità è il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, e la ripartizione delle risorse andrà a beneficio delle Amministrazioni centrali dello Stato. Peraltro, ai sensi del comma 876, le risorse in oggetto possono essere impiegate anche per la rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione di un singolo intervento.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2022025
Art. 1	Art. 1
875. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.	875. <i>Identico.</i>
876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi	876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile

Legge 30 dicembre 2024, n. 207	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2022025
mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento. ⁵	con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento. ⁵

Articolo 2, comma 1
***(Disposizioni urgenti per il potenziamento
del sistema infrastrutturale)***

L'articolo 2, comma 1, prevede disposizioni per il potenziamento del sistema infrastrutturale.

Il **comma in esame**, modificando l'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che una quota delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche è trasferita quanto a **23 milioni di euro per l'anno 2025** in favore del Comune di Venezia per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e quanto a **10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026**, in favore degli interventi di realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208.

Articolo 2, comma 2
(Risorse per l'edilizia penitenziaria)

L'**articolo 2, comma 2**, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, incrementa le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il comma in esame **incrementa** di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 **le risorse** del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante « Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tali risorse sono destinate agli interventi **di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie** nonché di **opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti**, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, indicati nel **programma di edilizia penitenziaria** elaborato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024).

Ai relativi oneri, quantificati per l'appunto in 40 milioni di euro per l'anno 2025 e in 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20 (*vedi infra*).

L'articolo 4-bis del decreto legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di **sovraffollamento** degli istituti penitenziari, ha previsto la **nomina** di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima procedura trova applicazione anche nel caso di **revoca**. La disposizione prevede infatti che l'incarico di commissario straordinario possa essere revocato, anche in conseguenza di **gravi inadempienze** occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il commissario deve essere individuato tra **soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria**, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

Ai sensi del già richiamato **comma 2** il commissario straordinario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili **compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie** nonché delle **opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti**, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Restano esclusi gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture

carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, sempre in base al **comma 2**, al commissario spetta, entro 120 giorni dalla nomina, il compito di redigere un **programma dettagliato degli interventi necessari**, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, individuando anche gli interventi che richiedono il ricordo ad eventuali localizzazioni finalizzate alla espropriazione di aree per pubblica utilità ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Il **programma** – che deve essere **adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze – deve **riportare anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati**, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo **codice unico di progetto** e corredati dei relativi **cronoprogrammi procedurali**.

Articolo 2, comma 3
(Diga foranea del porto di Genova)

L'articolo 2, comma 3 stanZIA 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della **fase B della diga foranea di Genova**.

L'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame intende dare avvio immediato ai lavori della fase B della diga foranea di Genova e, a tal fine, autorizza l'erogazione di **50 milioni di euro per il 2026** e di **92,8 milioni di euro per il 2027**.

Per far fronte a tali oneri, si dispone che tali somme vengano ricavate dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della [legge n. 234 del 2021](#).

Il comma 394 della Legge di bilancio 2022 autorizza una spesa complessiva pari a 5 miliardi di euro in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per l'accelerazione degli interventi volti a promuovere il trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tale spesa veniva così suddivisa:

- 40 milioni di euro per il 2022;
- 30 milioni di euro per il 2023;
- 150 milioni di euro per il 2024;
- 200 milioni di euro per il 2025;
- 250 milioni di euro per il 2026 e il 2027;
- 400 milioni di euro per il 2028;
- 410 milioni di euro per il 2029;
- 420 milioni di euro per il 2030;
- 450 milioni di euro per il 2031;
- 650 milioni di euro per il 2032, il 2033 e il 2034;
- 450 milioni di euro per il 2035.

Articolo 2, commi 4-7
(Fondo regionale di protezione civile)

L'articolo 2, comma 4, reca un **finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025**. I commi da 5 a 7 dispongono in merito alla **destinazione** e ai criteri di **riparto** di tale somma.

Il **comma 4 destina una somma pari a 20 milioni per il 2025 al Fondo regionale di protezione civile** previsto dall'[articolo 45 del codice di protezione civile](#) (decreto legislativo n. 1 del 2018) per il potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali. Rinvia all'**articolo 20** per la copertura di tale onere.

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e richiedono **mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti**, come **disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome**. Si tratta degli interventi previsti dall'[articolo 7, comma 1, lettera b\)](#), del medesimo codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il [d.P.C.m 13 luglio 2022](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.

Il **comma 5** dispone circa la **destinazione** della somma di 20 milioni, prevedendo che:

1. il **40 per cento** delle risorse sia destinata al **potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**;
2. il **60 per cento** sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile (v. sopra) per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'**emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge**.

La disposizione di cui al punto n. 1 si applica a condizione che la Regione o la Provincia autonoma interessata abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice medesimo. Tali norme stabiliscono nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni - secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, lettera b), del codice - che le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

Il **comma 6** stabilisce che la **quota del 40 per cento** - destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali - sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
 - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale **quota fissa**;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **popolazione** residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **superficie** territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, **rischio molto elevato ed elevato o equivalenti** individuate per il rischio frana nei piani di assetto **idrogeologico** (art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, per il rischio **alluvione**, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
 - 15% ripartito in funzione della popolazione residente in **comuni classificati in zona sismica 1 e 2**;
- art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di **programmi** secondo le seguenti linee di intervento:
 - ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'**intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi** delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il **ricondizionamento**, alla **manutenzione straordinaria** e al **reintegro delle attrezzature e dei mezzi** impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
 - **potenziamento** (per una quota non inferiore al 30%) **del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
- art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i **programmi** qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Piano generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. in esame);

- art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle **modalità di trasferimento** e sulla **premialità**, con esclusione dei riferimenti agli interventi “di tipo b)”, ossia i più volte richiamati interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
- art. 5, inerente al **monitoraggio degli interventi**, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7 demanda ad apposito decreto** le disposizioni relative riparto della **quota del 60 per cento**, in deroga al citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022.

Si prevede, quindi, con riferimento alla quota del 60 per cento, che i criteri di riparto, le modalità di trasferimento, il monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione da parte delle regioni delle richieste e la relativa istruttoria e valutazione siano disciplinati con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unifica. Tale decreto è adottato **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Rimane ferma la **necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2, comma 8
(Risorse per lo sport)

L'**articolo 2, comma 8**, autorizza la spesa di **228,24 milioni per l'anno 2025** da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di **sport**.

Il comma in esame autorizza la spesa di **228.242.367 milioni per il 2025** per le finalità indicate dall'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del [decreto-legge n. 181 del 2006](#) (convertito dalla legge n. 233 del 2006). Quest'ultima norma **attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di sport**. Rinvia all'**articolo 20** per quanto concerne la **copertura** dell'onere.

Le **funzioni statali in materia di sport** erano precedentemente attribuite al dicastero competente in materia di cultura (ora Ministero della cultura) dagli articoli 52, comma 1 e 53 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) sull'organizzazione del Governo, in un testo previgente.

Per le funzioni in materia di sport, si veda il [d.P.C.m. 12 novembre 2022](#), recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi (Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 2022).

La **relazione illustrativa** asserisce che il comma in esame autorizza le risorse necessarie per lo svolgimento di **grandi eventi sportivi**.

Articolo 2, comma 9
(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.)

L'**articolo 2, comma 9**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana».

Il **comma in esame**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana». I criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse, sono rinviati ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno. È inoltre previsto che al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi.

Articolo 2, comma 10
***(Attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile
in occasione del Giubileo dei giovani)***

L'articolo 2, comma 10 attribuisce al Capo del Dipartimento di protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza (con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente) al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.

Le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 10 – le quali riprendono in qualche sorta quelle dettate dal decreto-legge n. 54 del 2025 per le esequie del Pontefice Francesco – conferiscono alcune particolari **attribuzioni al Capo del Dipartimento di protezione civile**, in vista dello svolgimento del **Giubileo dei giovani dal 28 luglio al 4 agosto 2025**.

Si attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri un generale potere di **coordinamento** con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi.

Il Capo del Dipartimento è previsto operare in stretto **raccordo** con il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025¹ – del quale sono fatti salve le competenze e gli atti adottati – e con il Prefetto di Roma, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale.

Nell'esercizio di tale potere di coordinamento, il Capo del Dipartimento individua, definisce ed attua – sentito il Commissario di Governo per il Giubileo – le **misure organizzative** atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, incluse quelle relative **alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria**, della popolazione. Così come definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della **disponibilità di beni, forniture e servizi** comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione degli eventi.

¹ L'articolo 1, comma 421 della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022, e successive modificazioni) ha previsto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, il quale resti in carica fino al 31 dicembre 2026 (con oneri correlati alla gestione commissariale autorizzati per 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026). Ed il comma 425 di quella legge ha riconosciuto al Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea).

Con [decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022](#), Commissario è stato nominato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Specifiche attribuzioni sono state indi conferite al Commissario dall'articolo [articolo 40, comma 1](#) del decreto-legge n. 36 del 2022, dall'[articolo 13](#) del decreto-legge n. 50 del 2022 e dall'[articolo 43](#) del decreto-legge n. 75 del 2023.

Il Capo del Dipartimento si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Nello svolgimento delle attività regolate, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con **i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile** ai sensi dell'articolo 25 del [decreto legislativo n. 1 del 2018](#) (Codice della protezione civile). Sono ordinanze abilitate alla deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Invero quella previsione del Codice della protezione civile prevede che la portata derogatoria delle ordinanze di protezione civile muova altresì nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza. Tale deliberazione non è richiesta, nel disegno normativo approntato dal presente decreto-legge e calibrato su una configurazione di 'grande evento'. Pertanto le ordinanze di protezione civile di cui si tratta, aggiunge la previsione del presente articolo del decreto-legge, possono essere assunte in deroga all'articolo 24, comma 1, del Codice di protezione civile, che disciplina appunto la deliberazione dello stato di emergenza.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile può anche provvedere, previa intesa con il Ministero dell'interno, **in deroga ad "atti di indirizzo** che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto"², recita il presente articolo del decreto-legge.

Il Capo del Dipartimento può comunque provvedere in applicazione dell'[articolo 140](#) del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici). Esso modula le **procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile** (consentendo in tal caso la immediata esecuzione di lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, o l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, o l'affidamento in forma diretta dell'esecuzione dei lavori e dell'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza).

Ferma l'esigenza del raccordo e coordinamento sopra ricordate, sono fatte **salve le attribuzioni del Prefetto di Roma**, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità del presente decreto-legge.

Infine la disposizione quantifica gli **oneri finanziari in 5 milioni** per l'anno 2025. Alla loro copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle **risorse disponibili** per il medesimo anno e per

² Si ricorda che la [circolare del Ministero dell'interno del 28 luglio 2017](#) reca una direttiva relativa ai "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". La circolare contiene apposite linee guida sui provvedimenti di "safety" da adottare nel corso di manifestazioni pubbliche classificate sulla base della previsione di un rischio "basso", "medio" ed "elevato". Ulteriori indicazioni sono fornite dalle linee guida annesse alla [circolare del 18 luglio 2018](#).

il medesimo evento **sul bilancio della Società Giubileo**, ai sensi di quanto previsto dal [d.P.C.m. 10 aprile 2024](#), il quale ha recato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025. Quest'ultimo atto, si ricorda, si è soffermato (all'articolo 7) su funzioni della Società Giubileo 2025, la quale è stata istituita (con approvazione del relativo statuto) dal [d.P.C.m. 15 giugno 2022](#), in via di attuazione del comma [427 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021](#), il quale ha previsto, per la realizzazione dei lavori e delle opere nonché degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la costituzione appunto di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025».

Essa è titolata ad agire anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi onde assicurare l'accoglienza e il funzionale svolgimento del Giubileo.

Per quanto concerne gli eventi previsti, vedi il link al [Programma](#).

Articolo 3

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e città metropolitane)

L'articolo 3 introduce e disciplina il **Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa** e gestisce le risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**.

L'articolo 3, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il **Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa**, al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.

Si prevede che in tale Fondo **affluiscono** una serie di risorse iscritte nello stato di previsione del citato Ministero.

In particolare, si fa riferimento alle risorse iscritte ai sensi delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 1016, della [legge n. 296 del 2006](#), che si rivolge all'utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 211 del 1992 per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
- articolo 1, comma 140, lettera a), della [legge n. 232 del 2016](#), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per assicurare finanziamenti in alcuni settori di spesa, come quello relativo ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- articolo 1, comma 1072, lettera b), della [legge n. 205 del 2017](#), che reca un rifinanziamento del fondo di cui al precedente punto;
- articolo 1, commi 95 e 96, della [legge n. 145 del 2018](#), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni e per lo sviluppo del paese, di cui una quota destinata alla realizzazione di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria;
- articolo 1, comma 14, della [legge n. 160 del 2019](#), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo che interviene anche sull'economia circolare, sulla decarbonizzazione dell'economia, sulla sostenibilità ambientale, sui programmi di investimento e sui progetti a carattere innovativo;
- articolo 1, comma 393, della [legge n. 234 del 2021](#), che autorizza delle spese annuali al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile.

Nell'ambito del Fondo unico, il **comma 2** istituisce una **specifica sezione** che contiene le risorse assegnate per la realizzazione di alcuni interventi previsti

nell'allegato 1 del provvedimento e la cui decadenza è prevista per il 31 dicembre 2025.

Tale comma dispone, altresì, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio che ne conseguono, anche in conto residui.

Il **comma 3** fissa al **31 dicembre 2025**, per i soggetti beneficiari delle risorse, il termine per il **perfezionamento** delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** legate alla realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 1, **a pena di decadenza**. La disposizione precisa tuttavia che, nel caso di mancato rispetto del termine, i soggetti beneficiari sono autorizzati a concludere le fasi autorizzative già avviate, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

Il **comma 4** introduce dal 1° gennaio 2026 una **ricognizione annuale degli interventi in corso**, volta a verificare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente e lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma.

Tale ricognizione avviene tramite l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno e può essere effettuata anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili.

Tale comma dispone anche la **decadenza automatica dell'assegnazione delle risorse**, e la loro relativa confluenza nella specifica sezione del Fondo disciplinata dal comma 2, nel caso in cui tali obbligazioni non siano state assunte entro la scadenza del termine. La norma fa salvo quanto previsto dal comma 12, il quale destina prioritariamente, sino all'importo di 102,5 milioni di euro, le risorse legate alle assegnazioni decadute a un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio (v. *infra*).

Il medesimo comma prevede, infine, che gli anticipi eventualmente ricevuti dalle Amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese sostenute, e che i risultati del sistema di monitoraggio possono essere utilizzati come prova documentale ai fini delle verifiche di cui sopra.

Il **comma 5** dispone che, con il decreto di cui al comma 4 (si ricorda tra l'altro che il comma 4 prevede l'adozione di uno o più decreti) o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda ad **assegnare le risorse disponibili del Fondo** – incluse quelle confluite nella sezione di cui al comma 2 (v. *supra*) – sulla base dei **cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare** in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, **con priorità agli interventi** oggetto di **decadenza**. Si specifica, inoltre, che tale assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione.

Tali decreti di assegnazione devono indicare, per ciascun intervento:

- **il soggetto attuatore;**
- **i codici unici di progetto;**
- **il cronoprogramma** procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;
- **le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio** disciplinato dal [decreto legislativo n. 229 del 2011](#).

Il decreto legislativo n. 229 del 2011 attua l'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge n. 196 del 2009, con l'obiettivo di **razionalizzare e uniformare il monitoraggio delle opere pubbliche** attraverso un sistema unico, interoperabile e continuo.

A tal fine, sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche, i quali sono tenuti anzitutto a detenere ed alimentare un **sistema gestionale informatizzato** contenente le **informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali** relative alla **pianificazione e programmazione** delle opere e dei relativi interventi, nonché all'**affidamento** ed allo **stato di attuazione** di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.

Il **Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)** è previsto nell'ambito **della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)**. Come stabilito nel D.lgs. n. 229/2011, il sistema mira a restituire un quadro organico degli investimenti, razionalizzando e integrando le informazioni già esistenti attraverso tre azioni principali:

- l'incrocio tra il monitoraggio delle opere e quello dei contratti attraverso l'obbligatorietà dell'associazione tra il codice identificativo dell'opera (CUP) e quello identificativo della gara (CIG);
- **il principio dell'unicità dell'invio** in base al quale le informazioni già presenti, anche parzialmente, in altre banche dati non devono essere richieste nuovamente;
- la definizione di un set informativo minimo, basato sul CUP, e condiviso tra tutti gli enti coinvolti mutuato dal tracciato per il monitoraggio dei fondi comunitari che confluisce nella banca dati unitaria (BDU) della Ragioneria Generale dello Stato.

Attraverso l'integrazione con altre banche dati amministrative (il sistema CUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica-DIPE, la BDU, la banca dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, la fatturazione elettronica, il SIOPE+³), la BDAP fornisce quindi un unico punto di accesso a informazioni esaustive e standardizzate.

Il **comma 6** incrementa di **47,5 milioni** di euro per il 2025 e di **302,5 milioni** di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076 della [legge n. 205 del 2017](#) (Legge di bilancio per il 2018).

³ SIOPE+ - sviluppato e gestito dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 - è l'infrastruttura introdotta nel 2018 per gestire lo scambio telematico di ordini d'incasso e pagamento tra Amministrazioni pubbliche e banche tesoriere.

L'articolo 1, comma 1076 della legge n. 205 del 2017 finanzia gli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane** con una spesa di 120 milioni di euro per il 2018, 300 milioni di euro per il 2019, 360 milioni di euro per il 2020, 410 milioni di euro per il 2021, 575 milioni di euro per il 2022 e il 2023 e 275 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2034.

Il **comma 7** dispone che le risorse previste dal citato comma 1076 per gli **anni dal 2025 al 2028**, devono essere **ripartite** tra le **province e città metropolitane** in base a quanto previsto dall'allegato n. 2, e vanno erogate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del comma 8 (v. *infra*). **Nelle more** dell'adozione di tale decreto, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei **contratti strumentali** alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028.

Il **comma 8** prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia **modificato il decreto di ripartizione** delle risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017.

In particolare, si specifica che tali modifiche interessano la ripartizione delle risorse previste per gli anni dal 2025 al 2028 e possono riguardare solo:

- **l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire** e dei relativi stanziamenti annuali, in base a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo in commento, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge n. 207 del 2024, e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del [decreto legge n. 202 del 2024](#). A ciò va aggiunta anche la possibilità di modificare le procedure per la programmazione degli interventi in modo tale che siano coerenti con i tempi previsti per l'erogazione delle risorse.

Il comma 527 della legge di bilancio 2025 incrementa, per gli anni 2025 e 2026, la dotazione del fondo istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per finanziare interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.

Il comma 540 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge di bilancio 2018 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

L'articolo 7, comma 4-*novies* del decreto legge n. 202 del 2024, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi.

- la **revisione delle modalità di trasferimento** delle risorse in base a tre criteri:
- 1. l'erogazione entro il **31 dicembre 2025** a ciascun ente territoriale di un importo che corrisponde alla **prima rata di anticipazione** prevista dall'allegato n. 2, a condizione che nei confronti degli interventi ammessi al riparto di spese sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del codice identificativo di gara (CIG) entro il 30 settembre 2025.
Si specifica che se l'avvio di tali procedure di affidamento riguarda solamente una parte degli interventi ammessi al riparto delle spese, deve essere ridotto in misura proporzionale l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;
- 2. l'erogazione entro il **30 aprile 2026** a ciascun ente territoriale di un importo che corrisponde alla **seconda rata di anticipazione** prevista dall'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto.
Si specifica che, se i contratti siano stati aggiudicati per la realizzazione solo di una parte degli interventi ammessi al piano di riparto, deve essere ridotto in misura proporzionale l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;
- 3. l'erogazione **entro il 30 settembre 2026** a ciascun ente territoriale delle **risorse residue per il 2026** e delle **risorse assegnate** per gli anni successivi **entro i termini del 30 aprile e del 30 settembre** di ogni anno.
Tale erogazione deve avvenire considerando gli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato entro il 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del punto n. 2);
- l'introduzione di **meccanismi di revoca delle risorse** che rispettino quanto disposto dal comma 9.

Il **comma 9** introduce il meccanismo di **revoca delle risorse assegnate** alle province e alle città metropolitane rimaste **inutilizzate**. In particolare, si prevede l'accertamento e la revoca, tramite decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 giugno 2026, delle risorse assegnate ai sensi dell'allegato n. 2 per gli anni dal 2026 al 2028 e rimaste inutilizzate in ciascuna annualità a causa:

- del **mancato avviato** della **procedura di affidamento** degli interventi entro il 30 settembre 2025;
- della **mancata aggiudicazione** dei **contratti di affidamento** degli interventi entro il 28 febbraio 2026;
- della **mancata presentazione** degli **stati di avanzamento dei lavori** entro i termini previsti dal punto n. 3 del comma 8 (v. *supra*).

Il **comma 9** della novella in commento specifica, altresì, che le risorse ivi previste, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **incrementano il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni** di cui all'articolo 19 del [decreto legge n. 104 del 2023](#).

Tale decreto, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023, reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

In particolare, l'articolo 19, comma 1, istituisce il **Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni**, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Inoltre, tali risorse devono essere versate al bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione interessata, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale e al netto delle spese effettivamente sostenute.

Il **comma 10** reca misure di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026. In particolare:

- per 38,3 milioni di euro per il 2025, si dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, del [decreto legge n. 59 del 2021](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2021;

Il decreto legge n. 59 del 2021 reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli investimenti.

L'articolo 1, comma 2, provvede alla ripartizione delle risorse nazionali degli interventi per il PNRR e, alla lettera c), numero 1, destina una serie di risorse per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - bus. In particolare, prevede 62,12 milioni di euro per il 2022, 80,74 milioni di euro per il 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per il 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026.

- per 9,2 milioni di euro per il 2025, si dispone la riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, per il bilancio triennale 2025- 2027, nel programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 tramite il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per 200 milioni di euro per il 2026, si dispone la riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 394, della [legge n. 234 del 2021](#) (anche Legge di bilancio 2022);

Per un approfondimento di questa autorizzazione di spesa, si rimanda all'articolo 2, comma 3, del decreto in esame.

- per 102, 5 milioni di euro per il 2026, si dispone la corrispondente riduzione del “*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*”, previsto nell’articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022.

Il decreto legge n. 50 del 2022 reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

L’articolo 26 prevede disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e, in particolare, il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*”.

Il **comma 11** dispone che , con il decreto di cui al comma 8 (v. *supra*), si proceda altresì a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi - relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - ammessi a finanziamento dal [decreto](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020.

Il **comma 12** prevede che le **risorse** relative alle **assegnazioni decadute** ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo in commento siano **destinate prioritariamente**, sino all’importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al **fondo di rotazione** di cui all’articolo 5 della [legge n. 183 del 1987](#), mediante il quale lo Stato garantisce la copertura della quota parte nazionale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Articolo 4, comma 1
(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

L'articolo 4, comma 1, proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere.

Il **comma in esame** proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere, allo stato avente come scadenza il 31 dicembre 2025.

Si ricorda che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR) sono strutture create per gestire e coordinare la ricostruzione post-sisma sia nel Comune dell'Aquila che nei comuni del cratere sismico, ovvero l'area maggiormente colpita dal terremoto del 2009. L'USR dell'Aquila si occupa specificamente della ricostruzione del capoluogo, mentre l'USR dei Comuni del Cratere gestisce la ricostruzione negli altri 56 comuni coinvolti, oltre a quelli fuori cratere.

Articolo 4, comma 2
(Benefici fiscali per interventi nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016)

L'**articolo 4, comma 2**, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la **detrazione** per gli incentivi fiscali anche per le **spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%**, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata **esercitata l'opzione** per un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto ovvero per la **cessione di un credito d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Nel dettaglio, il **comma 2** in esame, mediante l'aggiunta del comma 8-ter.1 all'articolo 119 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016** dove sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**, la **detrazione** per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta **anche per le spese sostenute nell'anno 2026**, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del [decreto-legge n. 11 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, **per i quali è esercitata l'opzione** di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che l'articolo [119 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) **e di misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Per un'illustrazione della evoluzione normativa in materia di Superbonus si rinvia al [Dossier n. 2](#) della documentazione parlamentare della Camera.

In particolare, il comma 1-ter dell'articolo 119 precisa che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, la **detrazione fiscale al 110% per interventi di efficienza energetica** (di cui al comma 1) spetta per **l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione**.

Il comma 4-quater, inoltre, stabilisce che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la **detrazione fiscale al 110% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili** (di cui al comma 4) spettano per **l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione**.

L'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023 prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ovvero dal 30 marzo 2024).

La disposizione introduce, altresì, un **limite di spesa nell'applicazione della deroga** in esame. Si precisa, infatti, che la deroga trova applicazione nel **limite** di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il **Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, e **gli Uffici Speciali per la ricostruzione**, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, **ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa**, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga (di cui al comma in commento), anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del menzionato articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, i **soggetti che sostengono**, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli **interventi elencati** al comma 2 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) **possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante**, alternativamente:

- a) **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- b) **per la cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se

effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Articolo 4, commi 3 e 4
***(Disposizioni in materia di cessioni di crediti fiscali –
deroghe eventi sismici)***

L'**articolo 4, comma 3**, stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110% opera anche per le **spese sostenute nell'anno 2026** per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria **a far data dal 24 agosto 2016** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nel dettaglio, il **comma 3**, attraverso una modifica all'articolo 2, comma 3-ter.1, del [decreto-legge n. 11 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, dispone che la **deroga al blocco dello sconto in fattura** di cui al primo periodo del medesimo comma 3-ter.1 opera anche per le **spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1**, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, **sostenute nell'anno 2026**, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

L'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023 prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ovvero dal 30 marzo 2024).

La disposizione introduce, altresì, un **limite di spesa nell'applicazione della deroga** in esame. Si precisa, infatti, che la deroga trova applicazione nel **limite** di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Si ricorda che l'articolo [119 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) **e di misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Per un'illustrazione della evoluzione normativa in materia di Superbonus si rinvia al [Dossier n. 2](#) della documentazione parlamentare della Camera.

Il comma 8-ter.1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la **detrazione** per gli incentivi fiscali spetta, anche per le **spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%**, esclusivamente in casi specifici e qualora sia stata **esercitata l'opzione** per un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto ovvero per la **cessione di un credito d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Come chiarito dalla relazione tecnica, la norma non modifica l'importo complessivamente previsto dalla normativa previgente per gli interventi edilizi agevolabili nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici, pari a 400 milioni, dei quali 70 per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Prevede, tuttavia, una **rimodulazione temporale** di tale importo, estendendo al 2026 il termine per il completamento degli interventi edilizi agevolabili usufruendo della facoltà di cessione e sconto in fattura.

Il **comma 4** rinvia all'articolo 20 ai fini della **compensazione degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3.

Articolo 4, comma 5
(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana
Sisma Centro Italia)

L'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune **esenzioni fiscali** e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016**, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

L'**articolo 4, comma 5**, proroga per **l'anno 2025** le **esenzioni fiscali** (IRES, IRAP, IMU) e **contributive**, previste dall'[articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023](#), nei territori della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016**, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale.

Si ricorda che il decreto legge n. 50 del 2017 ha istituito una **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, come successivamente modificato e integrato nel tempo, a legislazione vigente prevede le seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- **esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive** (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
- **esenzione dalle imposte municipali** proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 46, comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 46, nella formulazione vigente, dispone l'applicazione delle predette agevolazioni alle imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione delle imprese di costruzioni (categoria F della codifica ATECO 2007) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

Il **comma 4 dell'articolo 46** dispone che le **esenzioni siano concesse per il periodo di imposta in corso al 24 giugno 2017**, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, e per i **sei anni successivi**, ovvero per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Per i professionisti, le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023.

L'articolo 17-ter, **comma 1**, del decreto-legge n. 215 del 2023 **ha prorogato** le summenzionate agevolazioni **al 2024**. Il **comma 2** chiarisce che le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.

Alle agevolazioni prorogate dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al **decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di **micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane** delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (**comma 3**).

Il comma in esame prevede un impiego di risorse, nel limite di spesa di **11,7 milioni** di euro, erogate secondo le modalità e condizioni previste dai comi 2 e 3 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023 (vedi *supra*).

La copertura finanziaria è individuata all'articolo 20.

Articolo 5, commi 1 e 2
(Risorse finanziarie per alcuni IRCCS per prestazioni in ambito dermatologico)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 5** prevedono, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale⁴ per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.

Il **comma 1** fa riferimento alla procedura generale per il riparto complessivo delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, procedura che contempla, tra l'altro, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la successiva delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Nell'ambito di tale procedura si definiscono anche la quota delle risorse vincolate alla realizzazione dei suddetti obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e il riparto della medesima quota.

Si ricorda che, per il precedente anno (2024), in base al riparto complessivo delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale⁵, la quota delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale è stata determinata pari a 1.500 milioni di euro (come detto, per l'anno 2024) ed è stata ripartita tra le regioni con la [delibera](#) del CIPESS n. 89 del 19 dicembre 2024.

⁴ Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni.

⁵ Riguardo a tale riparto, cfr. la [delibera](#) del CIPESS n. 88 del 19 dicembre 2024.

Articolo 5, commi 3 e 4
(Rifinanziamento APE sociale)

L'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato **APE sociale** per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028

Agli **oneri** derivanti dal suddetto rifinanziamento si provvede:

- quanto a 55 milioni per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci (di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016) che, come evidenziato dalla Relazione tecnica allegata al decreto legge in esame, presenta le relative disponibilità senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti, come evidenziato sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025;
- quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (di cui all'art. 1, c. 321, L. 197/2022).

Si fa presente che l'autorizzazione di spesa incrementata dal comma 3 del presente articolo 5 è stata già oggetto di precedenti rifinanziamenti e definanziamenti ad opera di diversi interventi legislativi.

In particolare:

- per il 2025 il limite di spesa, inizialmente pari a 71,5 mln di euro (ai sensi del comma 186 della L. 232/2016, come modificato dal comma 339, lett. b), della L. 178/2020), è stato progressivamente incrementato di 729 mln di euro⁶ e defanziato per un importo pari a 25,2 mln di euro⁷;
- per il 2026 il limite di spesa, inizialmente pari a 8,9 mln di euro (ai sensi del comma 186 della L. 232/2016, come modificato dal comma 339, lett. b), della L. 178/2020), è stato progressivamente incrementato di 678,5 mln di euro⁸;
- per il 2027 il limite di spesa, inizialmente pari a 17,7 mln di euro (ai sensi del comma 93 della L. 234/2021), è stato progressivamente incrementato di 425 mln di euro⁹;

⁶ Cfr. art. 1, c. 473, L. 160/2019, art. 34, c. 2, D.L. 137/2020, art. 1, c. 93, L. 234/2021, art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

⁷ Cfr. art. 13, c. 14, lett. e), D.L. 48/2023.

⁸ Cfr. art. 1, c. 93, L. 234/2021, art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

⁹ Cfr. art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

- per il 2028 il limite di spesa, inizialmente pari a 8 mln di euro (ai sensi del comma 291 della L. 197/2022), è stato progressivamente incrementato di 185 mln di euro¹⁰;
- per gli anni 2029 e 2030 sono stati stanziati rispettivamente 90 e 35 mln di euro¹¹.

• *APE sociale*

L'Ape sociale consiste in una indennità - introdotta in via sperimentale dalla L. 232/2016 e prorogata, da ultimo, a tutto il 2025 dalla legge di bilancio 207/2024 - pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

¹⁰ Cfr. art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

¹¹ Cfr. art. 1, c. 175, L. 207/2024.

Articolo 5, commi 5 e 6
(Risorse finanziarie relative al Terzo settore)

Il **comma 5** dell'**articolo 5** prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il successivo **comma 6** incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato.

Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli incrementi di cui ai **commi 5 e 6** si provvede ai sensi del successivo **articolo 20**.

Il Fondo oggetto dell'incremento di cui al **comma 5** è iscritto nel **capitolo 5247** del **programma 3.1** dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la dotazione del Fondo, pari a 36,10 milioni di euro annui a legislazione già vigente, viene incrementata a 46,10 milioni per l'anno 2025. Il Fondo, ai sensi e secondo la disciplina di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), e successive modificazioni, è inteso a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale (come definite dall'articolo 5 del medesimo codice, e successive modificazioni), costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dai soggetti summenzionati. Le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto¹² rilevano che l'incremento in esame viene disposto in ragione dell'elevato numero di domande di accesso al Fondo rispetto alle risorse disponibili. Il Fondo in oggetto è anche indicato nella legislazione come seconda sezione del Fondo complessivo, in quanto la normativa ha previsto una prima sezione, avente natura rotativa, per il solo anno 2016, con una dotazione di 10 milioni di euro¹³.

Le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, attività oggetto del **comma 6**, sono svolte, previa autorizzazione, dalle reti associative nazionali e dai centri di servizio per il volontariato summenzionati sulla base della disciplina di cui all'articolo 93 del citato codice del Terzo settore¹⁴. Le risorse finanziarie in oggetto rientrano nel **capitolo 3526** del summenzionato **programma 3.1**; la dotazione di tale capitolo, che concerne nel complesso le "spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", è pari a legislazione già vigente, al netto dell'incremento ora disposto dal **comma 6**, a circa

¹² Le **relazioni illustrativa e tecnica** sono reperibili nell'A.S. n. 1565.

¹³ Quest'ultima sezione figura per memoria nel **capitolo 8062** del suddetto **programma 3.1**. Cfr., riguardo a tale sezione, l'articolo 9, comma 1, lettera g), della [L. 6 giugno 2016, n. 106](#).

¹⁴ La suddetta autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del citato articolo 93. Cfr., in merito, anche l'articolo 96 dello stesso codice.

6,62 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 5,66 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁵ osserva che l'incremento in esame consente, per la specifica tipologia di spesa interessata da esso, il ripristino, per ciascuno degli anni 2026-2028, dell'originario limite previsto per la medesima tipologia, pari a 5 milioni di euro annui¹⁶.

Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli incrementi di cui ai **commi 5 e 6** si provvede ai sensi del successivo **articolo 20**.

¹⁵ Come detto, la **relazione tecnica** è reperibile nell'**A.S. n. 1565**.

¹⁶ A quest'ultimo riguardo, cfr. il citato articolo 96 del codice del Terzo settore.

Articolo 5, comma 7
(Fondo di garanzia per le PMI – sezione enti Terzo settore)

L'articolo 5, comma 7, incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore.

Il comma in esame, così come emerge anche dalla relazione illustrativa, è volto a potenziare la dotazione finanziaria della sezione speciale del Fondo di garanzia specificamente dedicata agli interventi del Terzo settore.

L'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 (convertito dalla legge n. 191 del 2023) reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.

Il comma 1, lettera d) di tale articolo 15-bis include, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli **enti del Terzo settore**, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro, e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle Disposizioni Operative (DO).

Fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Per tutti i soggetti sopra indicati: enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo

Articolo 6

(Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 6** prevedono, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai **commi in esame** concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1, commi 180-182, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#)¹⁷.

L'integrazione al reddito di cui ai **commi 1 e 2** in esame è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua; quest'ultima condizione è identica a quella posta per l'esonero contributivo parziale, esonero oggetto, come detto, di differimento all'anno 2026, mentre per l'esonero contributivo integrale di cui alla citata disciplina transitoria non sussistono condizioni relative al reddito.

L'integrazione al reddito di cui ai **commi 1 e 2** è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli (quest'ultimo riferimento anagrafico è identico a quello posto dal summenzionato esonero contributivo integrale)¹⁸.

Il **comma 3** del presente **articolo 6** provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dai precedenti **commi 1 e 2** e alla relativa copertura; riguardo alla quota di onere al netto delle risorse derivanti dal differimento suddetto all'anno 2026 dell'esonero contributivo parziale, la copertura è posta, per la quota per l'anno 2025, pari a 180 milioni di euro, mediante rinvio al successivo **articolo 20** e, per la quota per l'anno 2026, pari a 13 milioni, mediante corrispondente

¹⁷ Si ricorda che quest'ultimo esonero (in via di principio, come detto, integrale) è riconosciuto nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Tale esonero è previsto dai citati commi 180-182 per gli anni 2024-2026.

¹⁸ Riguardo a tale profilo anagrafico, per quanto riguarda invece l'esonero contributivo parziale previsto a regime (ora con decorrenza dall'anno 2026), cfr. *infra*.

riduzione (per il medesimo anno) del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva¹⁹.

L'integrazione al reddito di cui ai **commi 1 e 2** del presente **articolo 6** – così come le due forme summenzionate di esonero contributivo – non riguarda le lavoratrici domestiche. Riguardo alle lavoratrici autonome, l'integrazione al reddito in esame concerne quelle iscritte alle gestioni pensionistiche obbligatorie (ivi comprese le forme gestite da enti di diritto privato), così come previsto per l'esonero contributivo parziale stabilito a regime (ora con decorrenza dall'anno 2026)²⁰, dal quale, tuttavia, sono escluse le lavoratrici che optino per il regime fiscale forfetario; come detto, la disciplina transitoria sull'esonero contributivo integrale concerne invece le sole lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'intero importo annuo dell'integrazione – fermo restando il suddetto computo in base ai mesi o frazioni di mese – è corrisposto dall'INPS nel mese di dicembre (dell'anno 2025). *Considerato anche tale elemento temporale, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il periodo di riferimento per la verifica del limite summenzionato, relativo al reddito da lavoro, di 40.000 euro su base annua.* L'INPS è competente per la corresponsione in esame anche per le lavoratrici iscritte a regimi pensionistici obbligatori gestiti da altri enti. Alle attività in oggetto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'importo dell'integrazione al reddito non concorre alla formazione della base imponibile ai fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto²¹ esplicitano che, in caso di iscrizione a diverse gestioni pensionistiche, l'integrazione al reddito è in ogni caso riconosciuta dall'INPS con riferimento ad una sola gestione.

Riguardo, più in particolare, all'esonero contributivo parziale previsto a regime, a decorrere, ora, come detto, dall'anno 2026, si ricorda che i commi 219 e 220 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), prevedono, a determinate condizioni, in favore di lavoratrici, dipendenti o autonome, madri di due o più figli, un esonero parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a loro carico²², esonero la cui applicazione è subordinata alla definizione delle relative modalità attuative e delle quote di beneficio – nel rispetto di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro annui – da parte

¹⁹ Fondo di cui all'articolo 1, comma 321, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) (Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

²⁰ Riguardo a quest'ultimo esonero, cfr. anche *infra*.

²¹ Le **relazioni illustrativa e tecnica** sono reperibili nell'**A.S. n. 1565**.

²² Il citato comma 219 esplicita che l'esonero contributivo in oggetto non determina una riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica.

di un decreto ministeriale, non ancora emanato²³.

In base al citato comma 219, il beneficio è previsto a condizione che la lavoratrice, dipendente o autonoma, sia madre di due o più figli – con riconoscimento dell’esonero fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero, dall’anno 2027 e limitatamente alle madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo – e a condizione che la retribuzione, o il reddito, imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua²⁴; sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, le lavoratrici autonome che abbiano optato per il regime fiscale forfettario²⁵ nonché, per l’anno 2026, le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che, essendo madri di tre o più figli, beneficino (fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo) dell’esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui ai citati commi 180-182 dell’articolo 1 della L. n. 213 del 2023²⁶.

Riguardo alla quantificazione finanziaria e alla relativa copertura, definite dal **comma 3 del presente articolo**, cfr. la parte iniziale della scheda.

²³ Il decreto ministeriale suddetto (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) deve naturalmente operare le suddette determinazioni nel rispetto del limite di spesa summenzionato.

²⁴ Per le lavoratrici autonome iscritte alle relative Gestioni dell’INPS (ivi compresa la cosiddetta Gestione separata), nella determinazione dell’esonero contributivo in oggetto si fa riferimento, ai sensi del citato comma 220, anche all’importo di reddito costituente la base minima imponibile ai fini della contribuzione pensionistica (cfr., in merito, il richiamato articolo 1, comma 3, della [L. 2 agosto 1990, n. 233](#)). Con riferimento alle suddette categorie di lavoratrici autonome, il medesimo comma 220 specifica che l’esonero contributivo è concesso ai sensi del [regolamento \(UE\) 2023/2831](#) della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*.

²⁵ Al fine del beneficio in esame, il citato comma 219 considera come lavoratrici autonome – ferme restando le condizioni suddette – quelle che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata, redditi da partecipazione.

²⁶ Tale esonero (in via di principio integrale) è riconosciuto, come già ricordato, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Il citato comma 182 esplicita che l’esonero contributivo in oggetto non determina una riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

L'**articolo 7** interviene a modificare la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. *payback*).

In particolare, **il comma 1** riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici secondo la modalità prevista dal primo periodo del comma 1; in caso di inadempimento del pagamento da parte delle aziende fornitrici, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, nello stato di previsione del MEF, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

Il comma 4 prevede l'assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma una quota del fondo di cui al **comma 3**.

Il comma 5 stabilisce che, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quando previsto dalla Legge di bilancio per il 2025 in merito al governo dei dispositivi medici (art. 1, commi 329, 330 e 331 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), per le attività introdotte dal presente articolo il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o con le risorse di cui al **comma 3**.

Il comma 7 reca la **copertura finanziaria** per gli oneri previsti dalla disposizione in commento.

L'**articolo 7** interviene a modificare la disciplina relativa alle **quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici** in caso di sfioramento del tetto di spesa previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. *payback*).

In particolare, al **comma 1** si prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui [all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) (conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 125²⁷) e dall'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023 n.34](#) (conv. con modif. dalla legge 26 maggio 2023, n. 56²⁸), si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. Con l'integrale versamento dell'importo predetto si estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni dal 2015 al 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il suddetto termine dei 30 giorni, le regioni e le province autonome accertano l'avvenuto versamento della quota ridotta, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis.

La disposizione in commento interviene a modificare la normativa in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico delle aziende produttrici. In particolare, il comma in oggetto riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende farmaceutiche per gli anni 2015-2018 dall'art. 9-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015, come in seguito modificata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023.

Si può, invero, ricordare che con l'art. 1, comma 131, lett. b) della Legge n. 228 del 2021, è stato introdotto nell'ordinamento un tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale. In seguito, con l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, al comma 1 lett. b) si è demandato alle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di fissare un tetto di spesa regionale per l'acquisto di tali apparecchiature, entro il limite nazionale.

²⁷ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

²⁸ Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Lo stesso articolo 9-ter, al comma 9, stabilisce le quote dovute in caso di eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale: il superamento del tetto di spesa è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tuttavia, con l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, è stato previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato il contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali e contro i relativi atti e provvedimenti relativi al *payback* versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.

Sul punto è altresì intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2024: prima dell'intervento della Corte, tale possibilità di riduzione del contributo di ripiano era infatti accordata solo alle Regioni che non avessero attivato un contenzioso o vi avessero rinunciato. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della normativa in materia di *payback*, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 34 del 2023 citato.

Il successivo comma 9-bis, inserito [dall'art. 18, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115](#), conv. con modif. dalla L. 21 settembre 2022, n. 142²⁹, precisa poi che, in deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale.

In particolare, il quinto e il sesto periodo del predetto comma 9-bis, stabilisce che nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a

²⁹ *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.*

concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Il comma in commento, dunque, interviene a ridurre nuovamente la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. In dettaglio, come ricordato dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, secondo il disposto dell'art. 9-ter, comma 9, D.L. n. 78/2015, l'importo complessivo che le Aziende fornitrici di dispositivi medici erano chiamate a erogare alle regioni e province autonome a titolo di *pay-back*, come determinato dal citato decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2022 risultava pari a circa 2.085 milioni di euro. L'art. 8 D.L. n. 34/2023, ha disposto la riduzione dell'onere a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, nell'importo residuo di circa 1.000 milioni di euro, che tuttavia allo stato non è stato erogato, anche in relazione al protrarsi del suddetto contenzioso (per coprire il restante 52% del superamento del tetto è stato istituito il fondo statale con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro). Con la **norma in commento**, le aziende sono chiamate a versare una **quota ulteriormente ridotta**, pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa **520 milioni di euro**.

Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del **comma 1** ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo **comma 1**.

Il citato quarto periodo del comma 1 si limita a precisare che nel caso di mancato versamento della quota ridotta prevista dall'articolo in commento al primo comma, si applica la disposizione di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, quarto e quinto periodo. Pertanto, in caso di inadempimento, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 (per la copertura dei predetti oneri si veda il comma 7 *infra*).

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ha stanziato, nello stato di previsione del MEF, un fondo con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023,

come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

Il **comma 4** prevede che a ciascuna regione e provincia autonoma sia assegnata una quota del fondo di cui al **comma 3**, secondo gli importi indicati **nell'allegato 3** al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al **comma 2**.

Si può ricordare che con [decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022), è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dai conti economici regionali consolidati.

Il **comma 5** stabilisce che, in relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Sul contenuto dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 si veda *supra*.

Il **comma 6** stabilisce che, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025), per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.

Si può ricordare che l'art. 1, commi 329-331, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025), ha introdotto un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. In particolare, i predetti commi recano una specifica procedura per l'adozione di misure concernenti il settore dei **dispositivi medici**, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore del Programma nazionale di *Health technology assessment* (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Si interviene, altresì, sui compiti dell'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

Infine, si ricorda che il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, detta i criteri e le modalità per il versamento delle

quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

In particolare, agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto³⁰ e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui [all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137](#)³¹, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute

Si può ricordare che il fondo per il governo dei dispositivi medici, istituito nello stato di previsione del MEF, è stato introdotto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022.

In specie, il fondo è alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici. Tale quota annuale è versata da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

Fermo restando il vincolo di destinazione per il governo dei dispositivi medici, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione di tale fondo. Qualora le attività per le quali si impiegano le risorse del fondo, afferiscano alla competenza di istituzioni regionali, il decreto predetto, è adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine è stato adottato il [decreto del Ministero della salute del 29 dicembre 2023](#)³².

³⁰ Recante le *Disposizioni finanziarie*.

³¹ *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

³² *Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.*

Articolo 8

(Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

L'**articolo 8** dispone la **proroga** dal 1° luglio 2025 **al 1° gennaio 2026** della data di **entrata in vigore** dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. "***Sugar Tax***").

In particolare, l'**articolo 8**, modificando l'articolo 1, comma 676, della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020), dispone un'ulteriore **proroga** all'**entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate – “Sugar Tax”** dal 1° luglio 2025 **al 1° gennaio 2026**.

Conseguentemente, la medesima disposizione prevede che ai relativi **oneri**, stimabili in **142 milioni di euro** per l'**anno 2025**, **12,7 milioni di euro** per l'**anno 2027** e **1 milione di euro** per l'**anno 2028**, si provvede ai sensi del successivo articolo 20 (si veda la relativa scheda).

A tale riguardo, si ricorda che l'entrata in vigore della *Sugar Tax* ha formato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, al 1° luglio 2025, è stata disposta dall'articolo 9-bis, comma 7, del [decreto-legge n. 39 del 2024](#).

Invero, si ricorda che il decreto rilancio del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della *sugar tax* al 1° gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 aveva poi posticipato l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2022. Tale data è stata ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 2022. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 64, legge n. 197 del 2022) ha posticipato il termine di decorrenza della citata imposta dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Tale termine è stato successivamente posticipato al 1° luglio 2024 dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 44, legge n. 213 del 2023).

• ***L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. "Sugar Tax") e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2024.***

L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come ***Sugar Tax***, è stata istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 661-676, legge n. 160 del 2019). Si tratta di un'imposta che **colpisce il consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di **10 euro per ettolitro** nel caso di **prodotti finiti** e **0,25 euro per kg** nel caso di **prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione**.

La disciplina di riferimento ha formato oggetto di successivi interventi normativi.

In particolare, l'articolo 1, comma 1086, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)) è intervenuto per: (i) modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, (ii) ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e (iii) modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

Pertanto, i **soggetti passivi dell'imposta** sono i seguenti:

(a) il **produttore nazionale ovvero**, se diverso, il **soggetto che provvede al condizionamento** (aggiunta di sostanze dolcificanti). L'imposta è dovuta al **momento della cessione delle bevande**;

(b) l'**acquirente di bibite edulcorate provenienti da altro Stato UE**. L'imposta è dovuta **all'atto del ricevimento**;

(c) l'**importatore di bevande dolcificate importate da Paesi extra-UE**. L'imposta è dovuta **all'atto dell'importazione**.

L'imposta non è dovuta dal produttore italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi UE o che li esporta.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascerà a tali soggetti, previa registrazione, un codice identificativo.

Si prevede, inoltre, che l'imposta sia accertata e versata sulla base di una dichiarazione mensile da trasmettere entro il mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (o acquisti).

La decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il [decreto ministeriale 12 maggio 2021](#)). Per effetto dei vari differimenti di cui sopra, in base alla normativa previgente al decreto-legge *de quo*, l'imposta doveva entrare in vigore dal 1° luglio 2025.

Rispetto a tale imposta, si segnala che la Corte Costituzionale, con [la sentenza n. 49 del 2024](#), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'imposta, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

In particolare con la citata pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art.1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), concernenti l'istituzione della cosiddetta *sugar tax*, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, «nella parte in cui ha assoggettato ad imposta sul consumo i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea (ossia certe bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti».

Il **giudice rimettente aveva già riconosciuto come manifestamente infondate** diverse delle censure mosse dalle parti in particolare: le **censure di violazione del principio di proporzionalità**, rivelandosi l'intervento normativo idoneo allo scopo di ridurre il consumo delle bevande in questione per preservare al meglio la salute pubblica, in un'ottica precauzionale, nonché necessaria e proporzionata, in assenza di misure omologhe che, a parità di efficacia, producano minori sacrifici a carico delle aziende produttrici e dei consumatori, e la **censura di irragionevolezza** della disciplina in esame, in considerazione della prevalente finalità extrafiscale del tributo, costituita dal contrasto di specifiche patologie, nonché della elevata elasticità della domanda di bevande edulcorate, che rende la *sugar tax* meno penalizzante per il produttore rispetto a qualsiasi nuova imposta gravante sul medesimo, essendo quest'ultima poi traslata economicamente sul consumatore finale; inoltre **non sarebbe violato il principio di capacità contributiva** essendo l'imposta parametrata alla quantità del prodotto immesso in commercio, rappresentabile agevolmente in denaro.

Viene quindi posta all'attenzione della Corte solo la questione della selezione esclusiva delle bevande analcoliche come assoggettate a imposizione, pur in presenza, a detta del rimettente, di prodotti di natura diversa, ma contenenti le medesime sostanze dannose, che presentano i medesimi rischi per la salute pubblica, di cui la tassa in questione intende scoraggiare il consumo.

La **Corte dichiara non fondate le questioni sottoposte** in quanto il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che «ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione» (sentenza n. 288 del 2019). Il legislatore gode, infatti, di «un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale» (sentenza n. 108 del 2023); la sua attività è comunque soggetta al controllo della Corte circa il rispetto dei menzionati principi costituzionali che «si risolve in un giudizio sull'uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, diretto a verificare [...] la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione (*ex plurimis*, sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000)» (ancora, sentenza n. 108 del 2023). In altri termini, «non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare (sentenza n. 111 del 1997)». Tuttavia, «[l]a possibilità di imposizioni differenziate [...], anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost., deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva» (di nuovo, sentenza n. 108 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014 e n. 21 del 2005).

Nel giustificare, alla luce della chiarezza dell'obiettivo del trattamento impositivo e dei principi sopra descritti, la non arbitrarietà della scelta del legislatore nazionale la Corte rimarca anche l'estrema genericità con cui il rimettente individua il *tertium comparationis* («altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti»). Si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale idoneo a fungere da termine di riferimento della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta **non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate** e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata.

Articolo 9

(Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

L'**articolo 9** dispone la riduzione dal 10 per cento al **5 per cento** dell'**aliquota IVA** applicabile per la **compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione**.

Conseguentemente **preclude l'applicazione del regime del margine**, secondo il quale l'**IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie**, per la **cessione di tali beni usati**, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.

Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'**alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento)** per le **cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione**.

Nello specifico, l'**articolo 9**, al **comma 1**, introduce delle modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2 e nell'articolo 39 del [decreto-legge n. 41 del 1995](#).

In particolare, il comma 1, **lettera a)**, modificando l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legge n. 41 del 1995, **introduce una condizione** affinché il **soggetto rivenditore** di beni usati possa **optare per il regime del margine** (per la definizione del quale, si veda il box *infra*) anche per le **cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati** ovvero per la **rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore** (o dai suoi eredi o legatari).

Più precisamente, il **soggetto passivo-rivenditore** può esercitare l'opzione per il regime del margine qualora **abbia acquistato o importato oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione con aliquota IVA non ridotta** (perciò con aliquota IVA ordinaria del 22 per cento).

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995, i soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, **a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo** [parole inserite dall'articolo 8, comma 1, decreto-legge *de quo*].

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 36, per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e

quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

Coerentemente, il comma 1, alla successiva **lettera b)**, dispone l'**abrogazione** dell'**articolo 39** (rubricato "Aliquota") del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale **disponeva l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento** per le **importazioni** di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché per le **cessioni** degli oggetti d'arte di cui alla lettera *a)* del citato allegato tabellare effettuate dagli autori o dai loro eredi e legatari.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 1995 – che, con la pubblicazione del decreto in commento, risulta abrogato – a decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera *a)* dell'allegato stesso, effettuato dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

Tale modifica si è resa necessaria, come riportato anche nella relazione illustrativa, al fine di rendere conforme la normativa nazionale alla disciplina europea. In particolare, si fa riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 316, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE – modificato dall'articolo 1, punto 20), della direttiva (UE) 2022/542 – che prevede l'inserimento della condizione secondo la quale i soggetti passivi-rivenditori possono applicare il regime del margine alle suddette operazioni a condizione che non sia stata applicata una aliquota IVA ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, qualora sia stata applicata l'aliquota IVA ridotta alle suddette operazioni, l'IVA dovrà essere assolta nei modi ordinari.

Al fine di **ridurre** – dal 10 per cento **al 5 per cento** – l'**aliquota IVA** applicabile agli **oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione**, il **comma 2**, alle **lettere a) e b)**, dispone la **modifica della Tabella A**, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquote IVA ridotte.

In particolare, **lettera a)**, modificando la **Tabella A, Parte II-bis**, aggiunge il **numero 1-octies)** all'elenco dei **beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento**, e più precisamente:

- **oggetti d'arte** di cui alla **lettera a)** della **Tabella** allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, **a condizione che non si applichi il regime speciale** (c.d. "del margine") per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- **oggetti da collezione** di cui alla **lettera b)** della **Tabella** allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, **a condizione che non si applichi il regime speciale** (c.d. "del margine") per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

- **oggetti di antiquariato** di cui alla **lettera c)** della **Tabella** allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, **a condizione che non si applichi il regime speciale** (c.d. “del margine”) per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Conseguentemente, la successiva **lettera b)**, modificando la medesima **Tabella A, Parte III, elimina il numero 127-septiesdecies)** dall'elenco dei **beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento**, e più precisamente:

- **oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;**
- **oggetti d'arte** di cui alla **lettera a) della Tabella** allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, **ceduti dagli autori**, dai loro eredi o legatari.

Con tali disposizioni, pertanto, viene introdotto un **meccanismo di alternatività** tra **regime del margine** ed applicazione dell'**aliquota IVA ridotta (5 per cento)** per le **cessioni ed importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione**.

Si ricorda che la normativa nazionale previgente al decreto-legge *de quo* prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato, nonché per gli oggetti d’arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d. P. R. n. 633 del 1972, oggetto di abrogazione per effetto della disposizione in commento). Al di fuori di queste ipotesi agevolate, nel previgente sistema normativo, le cessioni di oggetti d’arte scontavano l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la modifica recata dal comma 2 – applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento in modo esteso per tutte le operazioni relative agli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, individuati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata Tabella – integra la modifica del regime del margine per tali beni di cui al comma 1 dell’articolo in commento, in linea con il trattamento agevolato previsto per le cessioni dei suddetti beni nei principali Paesi europei, come la Francia (che ha introdotto l’aliquota IVA del 5,5 per cento per le operazioni relative a tali beni) e la Germania (che ha introdotto l’aliquota IVA del 7 per cento per le operazioni relative a tali beni).

L’applicazione di tale misura, come riportato anche nella relazione illustrativa, appare coerente con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 che ha formato oggetto di esame parlamentare (atto di governo n. 188 del 2024), nonché di recepimento con il [decreto legislativo](#) 13 novembre 2024, n. 180.

Infatti, in forza di tale direttiva, si riconosce la possibilità per tutti gli Stati membri di applicare, in via eccezionale, delle aliquote IVA ridotte ai beni e servizi ammissibili in un massimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte. In particolare, la direttiva *de qua*, modificando l'allegato III della direttiva 2006/112/CE, introduce il punto n. 26) afferente alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C quale ulteriore fattispecie cui applicare l'aliquota ridotta IVA.

Si ricorda che la legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, nel dettare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile

all'importazione di opere d'arte, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, e l'applicazione di tale aliquota ridotta anche alle cessioni dei medesimi beni.

Si ricorda infine che analoga modifica ha formato oggetto di apposita proposta di legge ([A.C. n. 1981](#)). Per maggiori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) della Camera dei deputati.

Infine, il **comma 3**, recante disposizioni di **copertura finanziaria**, stabilisce che **alle minori entrate** derivanti dall'applicazione dell'articolo in commento (valutate per un importo pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede ai sensi dell'**articolo 20** del decreto-legge (si veda la relativa scheda).

• ***Regime del margine di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 per la rivendita di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione***

Il **regime** c.d. **"del margine"** è un regime speciale applicabile, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, anche per la rivendita dei beni sotto elencati, secondo il quale **l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese** di riparazione ed accessorie.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, il regime del margine è finalizzato ad **evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** che, **dopo la prima uscita dal circuito commerciale**, sono **ceduti a un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita**, con conseguente ulteriore imposizione, ai fini IVA, in relazione al prezzo di vendita da questi praticato (si veda la [circolare 22 giugno n. 177 del 1995](#), richiamata nella [risposta ad interpello n. 582 del 13 settembre 2021](#)).

La [Tabella](#) allegata al decreto-legge n. 41 del 1995 contiene l'elenco che, conformemente all'elenco di cui all'allegato IX della direttiva 2006/112/CE, individua gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, ai fini dell'applicazione del "regime del margine" ex articolo 36 del medesimo decreto-legge.

Nello specifico, ai sensi della **lettera a)**, si definiscono **"oggetti d'arte"** i seguenti oggetti:

- quadri *"collages"* e quadretti simili (*"tableautins"*), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo

eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

Ai sensi della **lettera b)**, si definiscono "**oggetti da collezione**" i seguenti oggetti:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).

In via residuale, ai sensi della successiva **lettera c)**, si definiscono "**oggetti di antiquariato**" i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

Articolo 10

(Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR)

L'**articolo 10** modifica in più punti il **regime transitorio** previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai **mercati delle cripto-attività**.

Nel dettaglio, il **comma 1** apporta una serie di modificazioni all'articolo 45 del [decreto legislativo n. 129 del 2024](#).

Il menzionato decreto legislativo n. 129 del 2024 reca adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#), relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i [regolamenti \(UE\) n. 1093/2010](#) e [\(UE\) n. 1095/2010](#) e le [direttive 2013/36/UE](#) e [\(UE\) 2019/1937](#), e dà attuazione alla delega contenuta **all'articolo 19 della legge n. 15 del 2024** recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».

Il decreto legislativo è composto da 48 articoli suddivisi in sei Titoli. Il **Titolo I (articoli 1 e 2)** contiene l'oggetto dello schema e le definizioni. Il **Titolo II (articoli da 3 a 10)** individua la competenza delle Autorità nazionali, la collaborazione tra le stesse e i relativi poteri (Capo I), la disciplina dei *token* collegati ad attività ed emittenti di *token* collegati ad attività (Capo II, **articoli 11-13**), i *token* di moneta elettronica (Capo III, **articolo 14**), le cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (Capo IV, **articolo 15**), i prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V, **articoli 16 e 17**), nonché le attività di prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI, **articolo 18**). Il Titolo III (**articoli da 19 a 29**) suddiviso in due capi, contiene le disposizioni speciali tra le quali particolare rilevanza assumono le norme riguardanti la crisi d'impresa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

Il **Titolo IV (articoli da 31 a 37)** disciplina le sanzioni. Il **Titolo V** contiene le norme dirette a modificare ed integrare la normativa di settore e le disposizioni di coordinamento (**articoli da 38 a 44**). Il **Titolo VI** contiene le disposizioni transitorie e finali (**articoli da 45 a 48**).

I contenuti del [Regolamento \(UE\) 2023/1114](#) (c.d. Regolamento MiCA)

Il regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscono in veste di autorità monetarie

o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali ad esempio strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi -eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica -, prodotti pensionistici, ecc.). La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività, per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Esso fa parte del [pacchetto sulla finanza digitale](#) adottato dalla Commissione nel settembre 2020.

In particolare, il richiamato regolamento stabilisce norme uniformi per gli emittenti di **cripto-attività** che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell'Unione europea (UE) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività).

Le norme riguardano principalmente:

- gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
- l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività;
- il funzionamento, l'organizzazione e la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- alcune misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Il regolamento si applica all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività:

- **token di moneta elettronica** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica);
- **token collegati ad attività** (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività);
- **cripto-attività diverse** dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

Gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione di **cripto-attività** diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica devono:

- essere persone giuridiche;
- pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web;
- agire onestamente, in modo equo e professionale;
- comunicare con i titolari effettivi e potenziali di attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
- individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
- essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
- fornire ai titolari di cripto-attività il diritto di recesso.

Gli emittenti di **token collegati ad attività** che li offrono al pubblico o che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una **piattaforma di negoziazione per le cripto-attività** devono essere una persona giuridica o un'impresa avente sede nell'UE; avere

l'autorizzazione nello Stato membro d'origine dell'UE; o essere un ente creditizio che produce un White Paper cifrato approvato dall'autorità nazionale competente; rimborsare in qualsiasi momento i token collegati ad attività su richiesta dei possessori al valore di mercato delle attività di riferimento o consegnando le attività di riferimento; pubblicare un White Paper sulle crypto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate ivi contenute; agire onestamente, in modo equo e professionale; comunicare con i possessori effettivi e potenziali dei token in modo corretto, chiaro e non fuorviante; agire nel migliore interesse dei possessori dei token e trattarli equamente; istituire e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione dei reclami in modo rapido, equo e coerente; individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse; mantenere in ogni momento una riserva di attività che copra le passività verso i possessori dei token e disporre di uno specifico ammontare di fondi propri; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

Sono previsti specifici obblighi anche per gli emittenti di **token di moneta elettronica** che li offrono al pubblico o che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le crypto-attività. Essi devono essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica; pubblicare un White Paper sulle crypto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper; essere conformi alle norme di emissione, rimborsabilità e marketing; emettere i token al valore nominale al ricevimento dei fondi; rimborsare, su richiesta del possessore, i token in qualsiasi momento e al valore nominale; investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

L'Autorità bancaria europea (ABE) classifica come «significativi» i token di moneta elettronica e collegati ad attività se sono soddisfatti determinati criteri, quali i loro possessori, il valore o le transazioni superiori a determinati livelli. In questi casi, gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica sono soggetti a requisiti aggiuntivi e l'ABE assume il ruolo di vigilanza.

I prestatori di servizi per le crypto-attività devono essere persone giuridiche o imprese autorizzate dalle rispettive autorità nazionali in qualità di prestatore di servizi per le crypto-attività, con sede legale in uno Stato membro in cui essa esercita almeno una parte dei propri servizi, una gestione effettiva e almeno uno degli amministratori dell'UE; oppure, a determinate condizioni, un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un operatore di mercato di un'impresa di investimento, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o un fondo di investimento alternativo.

Gli obblighi per tutti i fornitori di crypto-attività prevedono che essi:

- agiscano onestamente, in modo corretto e professionale nel migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali;
- forniscano ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
- non inducano in errore deliberatamente o negligenemente i clienti sui vantaggi reali o percepiti delle crypto-attività e li avvisino dei rischi connessi;
- rendano ben visibili sul proprio sito web i prezzi, i costi, le politiche delle commissioni e l'impatto sul clima e sull'ambiente di ogni crypto-attività;
- abbiano in atto tutele prudenziali almeno equivalenti a quelle più elevate tra le seguenti:

- requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all'allegato IV, o
- un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
- garantiscano che i membri dell'organo di amministrazione siano di buona onorabilità e possiedano le conoscenze, l'esperienza, le competenze e il tempo necessari per svolgere efficacemente i loro compiti;
- attuino politiche e procedure per prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati;
- mantengano le crypto-attività e i fondi dei clienti separati da altri beni e non li utilizzino per proprio conto;
- istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per gestire i reclami dei clienti in modo rapido, equo e coerente;
- mantengano e attuino una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse;
- adottino tutte le misure ragionevoli per evitare qualsiasi rischio in caso di esternalizzazione di attività;
- elaborino, se necessario, un piano di liquidazione ordinata delle loro attività.

Le norme specifiche riguardano:

- acquisizione di emittenti di token collegati ad attività e prestatori di servizi per le crypto-attività;
- misure per prevenire e vietare gli abusi di mercato, come l'abuso di informazioni privilegiate e l'uso improprio delle informazioni privilegiate;
- i poteri e i ruoli delle autorità nazionali, dell'ABE e dell'[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#).

Il regolamento non si applica a:

- crypto-attività contemplate da altri atti dell'Unione in materia di servizi finanziari (ad esempio quelli che si qualificano come strumenti finanziari, pensioni o prodotti assicurativi);
- prestatori di servizi per le crypto-attività esclusivamente per le loro società madri o controllate, i liquidatori e gli amministratori in procedure di insolvenza;
- la [Banca centrale europea](#) e le banche centrali nazionali, la [Banca europea per gli investimenti](#), il [meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria](#), il [meccanismo europeo di stabilità](#) e le organizzazioni internazionali pubbliche;
- Crypto-attività che sono uniche e non intercambiabili («fungibili») con altre.

Sono previsti obblighi informativi da parte della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio. La Commissione ha inoltre il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in collaborazione con l'ABE, presenta una relazione pubblica al Parlamento e al Consiglio, 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sull'applicazione della legislazione e sugli sviluppi nei mercati delle crypto-attività.

Il regolamento è entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Tuttavia, le norme sui token collegati ad attività (titolo III) e sui token di moneta elettronica (titolo IV) sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024.

- a) La prima modifica dispone che i soggetti persone giuridiche regolarmente iscritti nella sezione speciale **Registro operatori valute virtuali (VASP,**

- dall'inglese *Virtual Asset Service Providers*) del registro delle attività di **cambiavalute** possano presentare **istanza di autorizzazione** ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 **entro il 30 dicembre 2025** (in luogo del pre-vigente 30 giugno 2025) al fine di **continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale** ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione **fino al 30 giugno 2026** (in luogo del pre-vigente 30 dicembre 2025) o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore.
- b) Con la seconda modifica, si aggiunge al medesimo articolo 45 il **comma 1-bis**, ai sensi del quale i VASP, soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 (soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute), possono **continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza** ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo **stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro** diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE.».
- c) Al comma 2, riguardante la comunicazione all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario (TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993), ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, viene **modificato**, in conseguenza delle due precedenti modifiche, il **riferimento al comma 1 aggiungendo anche quello al comma 1-bis**.
- d) Tramite la modifica del comma 4, viene **posticipata al 30 dicembre 2025** (in luogo del pre-vigente 30 giugno 2025) la data entro la quale tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, **cessano di operare in Italia** e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui al comma 2 ne dispone la **cancellazione d'ufficio**.
- e) Viene **posticipata al 30 settembre 2025** (in luogo del pre-vigente 31 maggio 2025), la data entro la quale i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute **pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti** adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti.

- f) Viene modificato, al comma 6, al **terzo trimestre del 2025** (in luogo del pre-vigente primo trimestre del 2025) il periodo di riferimento a cui devono riferirsi le **informazioni** con l'invio delle quali per le quali cessa di applicarsi l'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati ai soggetti di cui ai commi 1 e 4.
- g) Viene posticipato, al comma 7, al **1° ottobre 2025** (in luogo del pre-vigente 1° aprile 2025) il momento a far data dal quale, e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute, si considerano le **operazioni effettuate** su cui i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le **informazioni sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta** ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#), nonché alle forze di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che le ragioni di tali modifiche sono dovute al sopraggiungere di alcune criticità emerse in prossimità della prima scadenza dell'attuale regime transitorio (30 giugno 2025).

In particolare, la Commissione europea ha sollevato la questione relativa alla interconnessione dei servizi per le crypto-attività MiCAR che hanno a oggetto e-money tokens (EMT) con i servizi di pagamento PSD2, in considerazione della duplice natura degli EMT di crypto-attività e di fondi. La Commissione ha chiesto all'EBA di predisporre, in cooperazione con l'ESMA, una *opinion* sul rapporto tra i due plessi normativi, che potrebbe comportare per gli operatori la necessità di essere autorizzati anche come prestatori di servizi di pagamento (PSP) o in alternativa operare in *partnership* con un PSP già autorizzato. Tale *opinion* non è ancora stata pubblicata e, pertanto, gli operatori potrebbero essere costretti, a poche settimane dalla prima scadenza del transitorio, a rivedere le istanze in corso di preparazione per adeguarle a un *framework* normativo più complesso e con requisiti più severi di quelli originariamente attesi. Una volta adottata l'*opinion*, le Autorità nazionali saranno chiamate a valutarne le implicazioni anche in relazione agli aspetti specifici del diritto nazionale e a organizzarsi, in tempi brevi, per fornire al mercato indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

In tale contesto di incertezza, la modifica sub a) consentirebbe ai VASP un adeguato lasso temporale per conformarsi agli eventuali obblighi aggiuntivi della PSD2. Inoltre, renderebbe il regime nazionale maggiormente allineato a quello previsto da numerosi altri Stati membri, scongiurando situazioni che potrebbero portare all'interruzione dell'operatività nei confronti della clientela, in ragione della riferita asimmetria.

La modifica sub b) si rende necessaria per evitare che alcuni operatori in crypto-attività appartenenti a gruppi internazionali attualmente articolati su molteplici entità stabilite nelle giurisdizioni di riferimento presentino una pluralità di istanze in diversi Stati membri, con conseguenti aggravii in termini amministrativi e possibili conflitti decisori tra le diverse Autorità nazionali.

La modifica sub c) è conseguenza diretta dei punti precedenti.

Articolo 11, comma 1
(Comitato di sicurezza finanziaria)

L'articolo 11, comma 1, modifica il ruolo del **Comitato di sicurezza finanziaria**, che diventa **punto di contatto** per le **richieste estere** e per la **prevenzione** dell'uso improprio del **finanziamento** degli **enti non profit** a **fini terroristici**. Vengono, inoltre, precisate le **procedure** per il **congelamento** di fondi e risorse economiche.

L'articolo 11, comma 1 reca aggiornamenti della **disciplina** in materia di **antiterrorismo**, contenuta nel [decreto legislativo n. 109 del 2007](#), in particolare modificando alcune disposizioni relative al **Comitato di sicurezza finanziaria**.

In primo luogo, alla **lettera a)**, il legislatore attribuisce al **Comitato di sicurezza finanziaria**, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo citato, il ruolo di **punto di contatto centrale** per le **richieste** provenienti **da Paesi esteri** relative al **rischio di abuso del finanziamento degli enti del Terzo settore** al fine di **finanziamento del terrorismo**, nonché per condurre attività di **sensibilizzazione agli enti non profit** sulla medesima questione.

La disposizione rimanda alla definizione di enti del Terzo settore presente nell'[articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017](#), la quale include le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

In ogni caso, il nuovo ruolo attribuito al Comitato di sicurezza finanziaria **non altera** il quadro delle **competenze** delle **singole autorità** che lo compongono.

Ai sensi dell'articolo 3, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Comitato di sicurezza finanziaria. È **presieduto dal Direttore generale del Tesoro** ed è composto da **quindici membri** nominati dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'Ivass, dall'Uif e ne fanno parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ha il compito, tra l'altro, di **adottare ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento** disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro

dell'economia e delle finanze. Agisce come **punto di raccordo fra le amministrazioni partecipanti**, dalle quali riceve tutte le informazioni necessarie, anche **in deroga** alle norme sul **segreto d'ufficio**.

Il suo **funzionamento** è disciplinato dal [regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59 del 2022](#).

• **Abuso del finanziamento degli enti non profit**

Le associazioni e le fondazioni che si occupano di beneficenza possono essere un obiettivo di sfruttamento, anche inconsapevole, da parte di gruppi terroristici.

Secondo la [raccomandazione n. 8](#) prodotta dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), le organizzazioni senza scopo di lucro possono essere sfruttate per:

- **finanziamento del terrorismo**, anche per sfuggire a misure di congelamento dei beni;
- **occultare o oscurare il dirottamento clandestino di fondi** destinati a scopi legittimi verso organizzazioni terroristiche.

Si ricorda che il [Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale \(GAFI\)](#) o *Financial Action Task Force* (FATF) è stato costituito nel 1989 come organismo intergovernativo avente lo scopo di elaborare e sviluppare strategie di **lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita** e, dal 2001, anche di **prevenzione del finanziamento al terrorismo**. Nel 2008 il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI elabora **standard riconosciuti a livello internazionale** per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio.

Per quanto attiene alla **situazione italiana**, in base all'analisi svolta dal Comitato di sicurezza finanziaria ([Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo – novembre 2024](#)), il mondo italiano del *non profit* risulta a **basso rischio** di abuso dei fini del finanziamento del terrorismo, salvo per quella porzione del settore - classificata a **rischio specifico rilevante** di finanziamento del terrorismo - circoscritta alle **ONG** che operano nelle aree di crisi del **Mediterraneo** e del **Medio Oriente** e alle **associazioni di culto islamico**, le quali gestiscono oltre 86 milioni di euro di fondi.

In secondo luogo, con la **lettera b)**, si interviene sull'articolo 4-bis che regola la disciplina delle **misure di congelamento nazionali**.

Le misure di congelamento nazionali colpiscono **fondi e risorse economiche** detenuti da soggetti "che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" (art. 4-bis) e sono disposte **in attesa dei provvedimenti di designazione** da parte del Consiglio di sicurezza delle **Nazioni Unite** o delle misure restrittive disposte **dall'Unione europea**

o **dai giudici penali**. Esse si adottano con **decreto** del **Ministro dell'economia e delle finanze**, su **proposta** del **Comitato di sicurezza finanziaria**.

Più in dettaglio, la disposizione chiarisce che, in caso di **richiesta** di congelamento proveniente **da altri Stati**, il **Comitato** deve comunicare **tempestivamente** alle autorità del Paese richiedente gli esiti e l'eventuale adozione delle misure. In più, aggiunge un comma che disciplina il caso inverso di una **richiesta italiana** rivolta **a un altro Stato**. Nel nuovo comma 2-*bis* si precisa che il **Comitato** di sicurezza finanziaria è tenuto a **fornire quante più informazioni** specifiche **possibili** ai fini della designazione.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la disposizione esaminata è finalizzata a dare attuazione alla raccomandazione n. 6 del GAFI.

Si ricorda che il Parlamento, con l'[articolo 14 della legge n. 91 del 2025](#) (legge di delegazione europea 2024), ha delegato il governo all'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio – direttiva (UE) 2024/1640 – e all'adeguamento ai regolamenti nn. 2024/1620 e 2024/1624 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per approfondimenti sulla normativa europea richiamata, nonché sui principi e criteri direttivi della delega, si rimanda al [dossier](#) sulla legge di delegazione europea 2024.

Articolo 11, comma 2

(Modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo)

L'articolo 11, comma 2, reca **modificazioni** al **decreto legislativo n. 231 del 2007**. La disposizione **estende** alcuni **poteri** del **Ministero dell'economia e delle finanze** e del **Comitato di sicurezza finanziaria**, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**. Altresì, **introduce obblighi**, ricalcati dalla normativa antiriciclaggio, per il contrasto al **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**. Ancora, stabilisce un'ulteriore **condizione** per l'assolvimento degli obblighi di **adeguata verifica della clientela** da parte dei soggetti obbligati parte di un **gruppo** bancario o finanziario.

Con la **lettera a)** si modificano alcune delle definizioni contenute nel [decreto legislativo n. 231 del 2007](#), e se ne inseriscono di nuove (si veda anche il Testo a fronte, in calce alla presente scheda).

In particolare, **la lettera a) n. 1**, inserisce all'articolo 1, comma 2, del citato decreto la lettera *p-bis*) che rimanda alla nozione di “**finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa**” presente nel [decreto legislativo n. 109 del 2007](#), ove non diversamente stabilito.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del decreto citato definisce il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa come “la **fornitura** o la **raccolta di fondi e risorse economiche**, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a **sostenere** o **favorire** tutte quelle **attività** legate all'**ideazione** o alla **realizzazione** di **programmi** volti a **sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica**”.

Con la **lettera a) n. 2**, viene sostituita la lettera *bb*) con una **nuova definizione di Paesi terzi ad alto rischio**, dalla quale è espunto il riferimento alla non-appartenenza dei Paesi ad alto rischio all'Unione europea e nella quale si rinvia all'individuazione delle carenze strategiche non solo alla Commissione europea ma **anche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del presente decreto;

L'art. 4, comma 4-*bis*, introdotto in questo decreto-legge, conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di adottare un decreto con cui individua ulteriori Paesi terzi ad alto rischio rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea. Per i dettagli, vedi *infra* (lettera *c*), n. 4).

Con la lettera a) n. 3, viene novellata la lettera ii) che reca una nuova definizione di **punto di contatto centrale**, in cui si **includono i prestatori di servizi per le crypto-attività** tra coloro che designano il punto di contatto centrale e viene **eliminato** il riferimento all'operatività degli istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento o di servizi per le crypto-attività tramite **soggetti convenzionati ed agenti**.

Con la lettera a) n. 4, è inserita la nuova lettera *oo-bis*) recante la definizione di **sanzioni finanziarie mirate**, con riferimento alle misure di congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi, risorse economiche e beni a disposizione dei soggetti designati emanate dall'Unione europea, ai sensi degli articoli 29 TUE e 215 TFUE.

Secondo le previsioni dell'[art. 215 TFUE](#) il Consiglio può adottare, nell'ambito della PESC, di cui al Capo II del Titolo V del Trattato sull'Unione europea, misure restrittive volte ad attuare le decisioni prese ex art. 29 del medesimo trattato, che dispone che il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, e gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione..

Secondo le previsioni dell'articolo 215 del TFUE, paragrafo 1, si contemplan le misure di interruzione o di riduzione delle relazioni economiche e finanziarie rivolte a paesi terzi mentre al paragrafo 2 è prevista la possibilità di emanare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

Con la lettera a) n. 5, è inserita infine la lettera *qq-ter*) contenente la definizione di **sportelli automatici per la crypto-attività**, la quale rimanda all'articolo 3, paragrafo 1, punto 17) del [regolamento \(UE\) n. 2023/1113](#).

La disposizione citata riporta la seguente definizione: “**terminali elettronici fisici od online** che consentono a un **prestatore di servizi per le crypto-attività** di svolgere, in particolare, l'attività di servizi di **trasferimento di crypto-attività**”.

Con la lettera b), il legislatore innova l'**articolo 2** e dispone che il **Ministro dell'economia e delle finanze** è **responsabile** delle **politiche di prevenzione** dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico anche **per fini di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa**.

La lettera c) apporta **modificazioni** all'**articolo 4** del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Innanzitutto, il legislatore specifica che il **Ministro dell'economia e delle finanze** è **responsabile** delle **politiche di prevenzione** dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico anche **per fini di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa** (lettera c), n. 1).

Inoltre, si dispone che la **relazione al Parlamento** redatta dal **Comitato di sicurezza finanziaria** e trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze deve **tener conto** anche delle attività di **prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa** (lettera c), n. 2).

L'esercizio delle competenze di prevenzione, di cui al comma 4, del Ministero è effettuato anche con riguardo al **finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (lettera c), n. 3)**.

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007, contiene le norme attributive del **potere del Ministro dell'economia e delle finanze** di emanare, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, decreti relativi a:

- misure di congelamento di fondi e risorse economiche nelle more delle relative decisioni dell'Unione europea;
- designazione, a livello nazionale, di soggetti che pongono in essere o tentano di porre in essere condotte con finalità di terrorismo e relative misure di congelamento nazionali;
- misure di congelamento a seguito di richiesta di uno Stato terzo.

Infine, **la lettera c) n. 4** introduce il nuovo comma 4-*bis* al citato articolo 4, con cui si attribuisce al **Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, di individuare con decreto ulteriori Paesi terzi ad alto rischio rispetto a quelli indicati dalla Commissione europea, basandosi sulle decisioni prese dal GAFI.

La disposizione fa riferimento agli articoli 9 e 64 della [direttiva \(UE\) 2015/849](#) che legittimano la Commissione europea a individuare i **Paesi terzi con carenze strategiche nei regimi nazionali di lotta al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**.

La **lettera d)** modifica l'**articolo 5** del decreto legislativo citato, specificando che **le attribuzioni e compiti** affidati al **Ministero dell'economia e delle finanze** e al **Comitato di sicurezza finanziaria** sono rivolti anche al contrasto al **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**.

In particolare, la novella interviene sulle seguenti attribuzioni in capo al Ministero, integrandole con il riferimento al contrasto al **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**:

- promozione della collaborazione e del raccordo fra le diverse autorità e fra il settore pubblico e quello privato;
- cura dei rapporti con le istituzioni europee e internazionali;
- potere ispettivo nei confronti dei soggetti obbligati.

Quanto alle attribuzioni spettanti al Comitato per la sicurezza finanziaria, l'intervento normativo riguarda:

- elaborazione delle strategie di prevenzione;
- elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- consulenza al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- elaborazione della relazione al Parlamento sulla valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del

finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace.

Per un'analisi delle modifiche introdotte **si veda anche il Testo a fronte, in calce alla presente scheda.**

La **lettera e)** modifica l'**articolo 7**, stabilendo che **le autorità di vigilanza del settore:**

- definiscono le **procedure** e le **metodologie** per la **valutazione del rischio anche di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa** cui gli intermediari sono esposti;
- le autorità di vigilanza possono **richiedere segnalazioni periodiche per finalità anche di prevenzione al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007, le autorità di vigilanza del settore sono la **Banca d'Italia**, la **Consob** e l'**Ivass**.

La **lettera f)**, modificando l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che agli **organismi di autoregolamentazione** spetta l'elaborazione e l'aggiornamento delle **regole tecniche anche** in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**, nonché la **formazione e l'aggiornamento** dei propri iscritti **anche** in tema di **politiche e strumenti di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera aa) del decreto legislativo n. 231 del 2007, l'organismo di autoregolamentazione è un ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

La **lettera g)** reca modificazioni all'articolo 13, che riguarda la **cooperazione internazionale** delle autorità antiriciclaggio e per la prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Più nel dettaglio, sopprime la parola "membri" dal comma 1, riferendosi così a qualsiasi Stato, anche quelli non UE, con cui esistono legami collaborativi.

Alla **lettera h)** si dispone l'inserimento dell'**articolo aggiuntivo 16-ter** riguardante **l'analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.**

Il comma 1 prevede che spetti al **Comitato di sicurezza finanziaria** **identificare, analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione e di evasione delle**

sanzioni finanziarie mirate (ossia, il **rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa**). La **cadenza** dell'analisi è stabilita in **tre anni**, ma il Comitato può **aggiornarla quando** lo ritenga **opportuno**, all'insorgenza di nuovi rischi.

Il comma 2 stabilisce che i **risultati** dell'analisi sono offerti ai **soggetti obbligati** e agli **organismi di autoregolamentazione**, affinché **valutino i rischi** e adottino **misure di mitigazione** proporzionali e adeguate.

Il comma 3 **facoltizza** i **soggetti obbligati** a **integrare la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** con quella del **rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa** ed è tenuta in considerazione per l'adozione delle procedure di mitigazione.

I soggetti obbligati sono tenuti, infatti, a mente dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ad adottare procedure per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che tengano conto dei fattori di rischio legati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, alle modalità di distribuzione, nonché ai prodotti e servizi offerti.

Il comma 4 **obbliga** i medesimi soggetti ad **adottare presidi e attuare controlli** per la **mitigazione** e la **gestione dei rischi di mancata applicazione o di evasione delle sanzioni finanziarie mirate**. I presidi e i controlli citati possono fare parte dei programmi di sanzioni finanziarie mirate già esistenti per il contrasto ai rischi di finanziamento del terrorismo.

La relazione illustrativa chiarisce che molte delle modifiche *supra* illustrate – precisamente, le modifiche indicate al comma 2, lettere a), nn. 1) e 4), e b), c), d), e), f), h) – rappresentano l'attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 del GAFI in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'approccio al contrasto di tale fenomeno discende dalla risoluzione 1540 del 2004 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (e dalle risoluzioni successive) nella quale è fatto divieto di finanziare le attività connesse ai programmi di proliferazione da parte di attori non statali e, a tal fine, si chiede agli Stati di controllare adeguatamente le forniture di fondi e servizi, anche finanziari, relativi all'esportazione e al trasbordo di beni che contribuiscono ai programmi di proliferazione. Per un approfondimento del tema e del regime sanzionatorio specifico adottato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, si rimanda all'[Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa](#) elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria nel novembre 2024.

La **lettera i)** detta un'integrazione all'articolo 27, comma 5-*bis*, in tema di **condizioni** per ritenere **assolti** gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** in capo a un **intermediario bancario o finanziario** che è parte di un **gruppo**. Più nel dettaglio, la disposizione **aggiunge** la seguente condizione: le **procedure** antiriciclaggio e antiterrorismo **del gruppo** devono prevedere idonei **presidi** per mitigare i **rischi geografici** associati ai **Paesi** che presentano un grado di **rischio più alto**.

Le altre condizioni previste dal comma 5-*bis* sono le seguenti:

- l'intermediario si avvale di informazioni fornite da appartenenti al medesimo gruppo;

- la capogruppo ha sede in un Paese membro dell'Unione europea oppure in un Paese terzo la cui disciplina sulle misure di adeguata verifica della clientela e sulla conservazione dei documenti presenta lo stesso livello di affidabilità di quella unionale;
- l'autorità competente a vigilare sull'efficace applicazione delle regole da parte delle componenti del gruppo è la stessa che vigila sulla capogruppo.

Alla **lettera l)** si aggiunge un articolo – l'articolo 45-bis – in tema di **istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le crypto-attività**.

Prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge era già vigente per i prestatori di servizi di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti in territorio italiano senza succursale, l'obbligo di **designare un punto di contatto centrale in Italia** per gestire gli **obblighi** previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo ricadenti su di essi. Con la disposizione in esame, l'obbligo è **esteso anche ai prestatori di servizi per le crypto-attività** non residenti e senza succursale, i quali si avvalgono in Italia di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le crypto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture (come gli sportelli automatici per le crypto-attività).

La disposizione sarà **efficace dal** momento in cui saranno **adottate le norme tecniche di regolamentazione** da parte della **Commissione europea**.

Si prevede inoltre che la mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

L'articolo 62, comma 1, dispone che nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale.

Le **lettere m) e n)** recano **modificazioni di coordinamento** al titolo del Capo V del Titolo II e all'articolo 62, in conseguenza dell'intervento modificativo di cui alla **lettera l)**.

Nella relazione illustrativa, il Governo afferma che le lettere a), nn. 3) e 5), l), m), n) contengono disposizioni volte a esercitare l'opzione prevista dall'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal regolamento (UE) 2023/1113, attuato dal decreto legislativo n. 204 del 2024. L'opzione consente agli Stati membri di richiedere ai prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP) che operano su base

transfrontaliera di nominare un punto di contatto centrale. Secondo il Governo, il punto di contatto centrale permette una migliore supervisione sul rispetto delle regole di antiriciclaggio. L'attenzione al fenomeno delle crypto-attività deriva anche dal livello elevato di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato dall'analisi nazionale del rischio.

Si ricorda che il Parlamento, con l'[articolo 14 della legge n. 91 del 2025](#) (legge di delegazione europea 2024), ha delegato il governo all'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio – direttiva (UE) 2024/1640 – e all'adeguamento ai regolamenti n. 2024/1620 e 2024/1624 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per approfondimenti sulla normativa europea richiamata, nonché sui principi e criteri direttivi della delega, si rimanda al [dossier](#) sulla legge di delegazione europea 2024.

Al fine di mostrare in maniera più evidente le modifiche apportate al decreto legislativo n. 231 del 2007 dal decreto-legge in esame, di seguito è riportato un testo a fronte degli articoli oggetto di modifica.

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
Art. 1 (Definizioni)	Art. 1 (idem)
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Comma 2, lettere da a) a p) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito;
Comma 2, lettere da q) a aa) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;	bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
	nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;
Comma 2, lettere da <i>cc</i>) a <i>hh</i>) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<i>ii</i>) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all' articolo 2 , primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE , o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE , con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn) ;	<i>ii</i>) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le crypto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis) , con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;
Comma 2, lettere da <i>ll</i>) a <i>oo</i>) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 TUE, e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE;
Comma 2, lettere da <i>pp</i>) a <i>qq-bis</i>) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	qq-ter) sportelli automatici per le crypto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.
Art. 2 (Finalità e principi)	Art. 2 (idem)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,	1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.	distruzione di massa. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
Commi da 2 a 6-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze)	Art. 4 (<i>Idem</i>)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.	2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , e successive modificazioni,	4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.	legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
	4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.
Art. 5 <i>(Ministro dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)</i>	Art. 5 <i>(idem)</i>
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e	1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.	distruzione di massa , il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa , elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.	2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa , assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.	3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
Comma 4. <i>Omissis</i>	<i>Identico.</i>
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.	5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;	6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione di armi di

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
	distruzione di massa di cui agli articoli 14 e 16-ter;
Lettere b) e c) <i>Omissis</i> ;	Lettere b) e c) <i>identiche</i> ;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace.	7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa , dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace.
Secondo e terzo periodo <i>Omissis</i> .	Secondo e terzo periodo <i>identici</i> .
Art. 7 (Autorità di vigilanza del settore)	Art. 7 (<i>idem</i>)
1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:	1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
Lettere a) e b) <i>Omissis</i> ;	Lettere a) e b) <i>identiche</i> ;
c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;	c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa cui i soggetti obbligati rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;
Lettera d) <i>Omissis</i> .	Lettera d) <i>identica</i> .

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:	2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
Lettera a) <i>omissis</i> ;	Lettera a) <i>identica</i> ;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Terzo periodo <i>Omissis</i> ;	Terzo periodo <i>identico</i> ;
Lettere da c) a e) <i>Omissis</i> .	Lettere da c) a e) <i>identiche</i> .
Commi da 3 a 4- <i>sexies Omissis</i> .	Commi da 3 a 4- <i>sexies identici</i> .
Art. 11 (<i>Organismi di autoregolamentazione</i>)	Art. 11 (<i>Idem</i>)
Comma 1 <i>Omissis</i> .	Comma 1 <i>identico</i> .
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di	2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Commi da 3 a 4-bis <i>Omissis.</i>	Commi da 3 a 4-bis <i>identici.</i>
Art. 13 (Cooperazione internazionale)	Art. 13 (<i>Idem</i>)
1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri , al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.	1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
Commi 2 e 3 <i>Omissis.</i>	Commi 2 e 3 <i>identici.</i>
	Articolo 16-ter

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
	<i>(Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa)</i>
	1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
	2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
	3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.
	4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
	evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.
Articolo 27 <i>(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)</i>	Articolo 27 <i>(Idem)</i>
Commi da 1 a 5 <i>omissis</i> .	Commi da 1 a 5 <i>identici</i> .
5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.	5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo; c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
	Articolo 45-bis <i>(Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività)</i>
	1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.
Capo V	Capo V
Titolo II <i>(Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica)</i>	Titolo II <i>(Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività)</i>
Articolo 62 <i>(Disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti obbligati vigilati)</i>	Articolo 62 <i>(Idem)</i>
1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché	1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché

Decreto legislativo n. 231 del 2007	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 95/2025
dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.	dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui agli articoli 43, comma 3 e 45-bis.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

L'**articolo 12** stabilisce che l'**accredito** – in favore del soggetto beneficiario – entro le **ore 12 del giorno lavorativo successivo** vada riferito ai **pagamenti con carte di pagamento** (carta di debito, carta di credito e carte prepagate) effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.

Nello specifico, l'**articolo 12**, modificando la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 66, della [legge n. 207 del 2024](#) (c.d. “legge di bilancio 2025”), **individua nelle carte di debito, di credito e prepagate gli strumenti di pagamento elettronici** per i quali la norma oggetto di modifica regola i relativi **tempi di accredito**.

A seguito della modifica introdotta dalla presente disposizione l'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024, prevede che nei casi di pagamenti effettuati attraverso **carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (strumenti elettronici, diversi dai bonifici**, secondo la formulazione previgente al decreto-legge), l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

La versione previgente della norma richiama, quindi, in modo più generico, gli strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Si ricorda che il citato articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014, in capo ai **soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate. Per espressa previsione normativa, tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

Sul punto si veda l'[audizione di ABI](#) - Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera - del 13 gennaio 2015.

Si ricorda che gli strumenti elettronici di pagamento rappresentano degli **strumenti, alternativi al contante, offerti da intermediari autorizzati** (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste). Il relativo trasferimento di fondi dal debitore al creditore viene eseguito mediante un processo articolato in più fasi: (i)

trasmissione dell'ordine di pagamento; (ii) gestione dell'ordine all'interno del circuito che consente lo scambio dell'informazione di pagamento tra prestatori di servizi e (iii) accredito delle somme al beneficiario.

I **principali strumenti elettronici di pagamento** sono i seguenti (si veda il [sito](#) della Banca d'Italia):

- bonifico bancario;
- addebito diretto SEPA;
- **carte di pagamento** (carta di credito, carta di debito, carta prepagata e carte “a spendibilità limitata”);
- *wallet* digitali (PayPal, Apple Pay, Google Pay);
- *mobile-payments* che permettono di effettuare i pagamenti con il cellulare utilizzando tecnologie come QR code.

Pertanto, qualora **i pagamenti siano effettuati con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate)** presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), l'**accredito** degli **importi giornalieri** in favore del beneficiario **avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la norma in commento è volta a precisare l'ambito applicativo della disposizione, che in assenza di questo intervento potrebbe ritenersi esteso a qualsivoglia strumento di pagamento elettronico diverso dai bonifici, ivi incluso l'articolato e specifico mondo dei pagamenti da e verso la pubblica amministrazione (pagamenti eseguiti tramite deleghe F24/I24 e pagamenti gestiti tramite piattaforma PagoPA), ambito ben diverso da quello del commercio, così impattando su qualsiasi tipologia di servizio e canale dispositivo oggi messi a disposizione della clientela, con criticità operative rilevanti sui prestatori dei servizi di pagamento e gli altri operatori di mercato che gestiscono tali servizi.

Articolo 13

(Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'**articolo 13** reca una disposizione modifica la disposizione concernente **composizione del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, prevedendo** - quale membro - in aggiunta al direttore generale del Tesoro - il direttore generale dell'economia.

In particolare, l'**articolo 13**, modificando l'**articolo 7, comma 1, lettera d)**, della [legge n. 197 del 1983](#), stabilisce che il **direttore generale dell'economia** (in aggiunta al direttore generale del Tesoro) sia membro del **consiglio di amministrazione** di Cassa depositi e prestiti S.p.a. – CDP.

A seguito della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in una società per azioni, la composizione del Consiglio di amministrazione è definita non più ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 197 del 1983 ma dall'articolo 15 dello Statuto che prevede, al comma 1, che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione **composto da undici membri**, nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea ([a questo link](#) si veda la composizione attuale del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti).

Tuttavia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 15 dello Statuto, per l'amministrazione della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, il Consiglio di amministrazione è integrato - nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione - **dai membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197, i quali, nell'esercizio di tale funzione, sono a tutti gli effetti amministratori della società**. I predetti membri non possono influire sulle decisioni riguardanti la gestione delle partecipazioni detenute da CDP S.p.A. in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia e nelle loro società controllanti. Per tali decisioni la composizione del Consiglio di amministrazione è quella di cui al comma 1 del presente articolo.

Pertanto la modifica introdotta è diretta ad individuare, non i membri effettivi del consiglio di amministrazione ma i soggetti che integrano il consiglio di amministrazione ai fini della gestione separata.

In base alla formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte, le lettere c), d) ed f) dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 197 del 1983 indicano: il ragioniere generale dello Stato (lettera c); il direttore generale del Tesoro ed il **direttore generale**

dell'economia [veniva indicato solo il direttore generale del Tesoro, secondo la formulazione previgente al decreto-legge *de quo*]; tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (lettera f).

La relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione del consiglio di amministratore con la figura del direttore dell'economia deriva dalla recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dall'istituzione del Dipartimento dell'Economia (avvenuta con DPCM n. 125 del 26 luglio 2023), al quale sono state assegnate competenze già affidate al Dipartimento del tesoro. In ragione di questa nuova articolazione delle competenze la disposizione in esame prevede l'integrazione del cda, tra i componenti di diritto per la gestione separata, anche alla figura del direttore generale dell'economia.

La gestione separata di Cassa depositi e prestiti

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone la CDP S.p.A. istituisce **un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi** (la cosiddetta gestione separata), la cui gestione uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico al quale sono assegnate le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a).

La gestione separata dà attuazione a quanto indicato al comma 7, lettera a) che prevede che La Cassa depositi e prestiti Spa, finanzia otto qualsiasi forma **lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico**, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

L'utilizzo di tali fondi è consentito anche **per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti** di cui al primo periodo, **o dai medesimi promossa**, nonché nei confronti di soggetti privati **per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale** individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b) (ossia in deroga ai criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non

discriminazione, fissati anch'essi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14, commi 1-4 e 6-7
(Disposizioni urgenti in materia di turismo)

L'**articolo 14** dispone l'**erogazione** di **contributi** destinati sia alla **creazione**, alla riqualificazione e all'ammodernamento di **alloggi destinati**, a condizioni agevolate, ai **lavoratori** del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei **costi di locazione** sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a **44 milioni** di euro per il **2025** e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Le risorse sono destinate ai **soggetti** che **gestiscono alloggi** per i lavoratori del comparto, a **strutture turistico-ricettive** o a **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande.

Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i **costi** ammissibili, le categorie dei **beneficiari**, le modalità di **assegnazione** e **gestione** degli **alloggi** (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30% rispetto ai valori di mercato), nonché i **criteri** e le **modalità di controllo** dei **contributi** erogati.

Inoltre, viene prorogata al **31 marzo 2026** la possibilità di realizzare interventi di **riqualificazione energetica** e innovazione digitale con contributi a valere sul **Fondo rotativo imprese** (misura PNRR), applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso.

Più specificamente, il **comma 1**, al fine di migliorare il benessere dei suddetti lavoratori, garantendo ricadute sociali, economiche ed occupazionali positive, autorizza la spesa di **44 milioni** di euro per il 2025 e di **38 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Di questi, **22 milioni** per il 2025 e **16 milioni** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sono volti a sostenere gli investimenti per la **creazione** o la **riqualificazione** e l'**ammodernamento** degli **alloggi** destinati a condizioni agevolate ai **lavoratori** del **comparto turistico-ricettivo**.

Tra i lavoratori del comparto turistico-ricettivo sono inclusi quelli di cui all'[articolo 5](#) della legge n. 287/1991, ovvero:

- **esercizi di ristorazione**, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili**);
- **esercizi per la somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili**);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in **sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili**;

- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

I restanti **22 milioni** di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 sono destinati all'erogazione di contributi a **sostegno dei costi di locazione degli alloggi** sostenuti dai suddetti lavoratori.

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, il concetto di **staff house** si riferisce agli alloggi forniti dai datori di lavoro ai dipendenti per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo, siano essi strutture temporanee o permanenti, destinate a lavoratori stagionali o stabili. L'accesso ad alloggi a prezzi accessibili per i lavoratori del turismo è particolarmente critico nelle aree ad alta densità turistica, dove gli elevati costi delle locazioni spesso impediscono l'accettazione di offerte di lavoro senza alternative abitative. Questa problematica rientra in un contesto più ampio, diffuso a livello europeo, che coinvolge non solo le fasce a basso reddito ma anche ampie porzioni della società, a causa di fattori come l'aumento della domanda abitativa nelle città, i costi elevati degli immobili, la carenza di offerta, il parco immobiliare obsoleto e le disparità regionali.

Per affrontare questa situazione, a giugno 2025 la **Commissione europea** ha annunciato un [piano per gli alloggi accessibili](#), da implementare nel 2026, volto a integrare le politiche degli Stati membri e degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e considerando gli interessi delle diverse parti coinvolte. Tra le iniziative previste, la Commissione intende rivedere le norme sugli aiuti di Stato, facilitando il finanziamento di soluzioni abitative economicamente accessibili e a basso consumo energetico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul [sito](#) della Commissione dedicato agli alloggi a prezzi accessibili.

	2025	2026	2027
Sostegno alla creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi	22.000.000 €	16.000.000 €	16.000.000 €
Sostegno per i costi di locazione	22.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €
Totale	44.000.000 €	38.000.000 €	38.000.000 €

L'autorizzazione è effettuata nel **rispetto** della **normativa** europea in materia di **aiuti di stato**.

Si ricorda che la normativa in materia di aiuti di Stato prevede, ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del TFUE, la **notifica preventiva** alla **Commissione** dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

• *La normativa europea sugli aiuti di Stato*

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE prevede che, **salvo deroghe** contemplate dai Trattati, siano **incompatibili** con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti** concessi sotto

qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi **pubblici**, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, **falsino o minaccino di falsare la concorrenza**. Affinché una misura sia considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte **quattro condizioni cumulative**:

- sono utilizzati fondi pubblici³³;
- viene concesso un vantaggio economico a favore dell'impresa³⁴;
- l'aiuto è concesso in maniera selettiva a determinate imprese o a determinati settori economici;
- l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza, ma solamente nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri³⁵;

In via generale, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere **comunicati alla Commissione europea** in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, il controllo della Commissione è *ex ante*. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2. Tale procedura prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di **presentare** le loro **osservazioni**, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

Si ricorda inoltre che il **GBER** (regolamento UE n. 651/2014) esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione alcune categorie di aiuti ritenute compatibili con il mercato interno, a condizione che rispettino determinati limiti e condizioni. Tra gli altri, il GBER include specificatamente gli **aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente** (art. 36-49). In particolare, gli aiuti agli investimenti per **misure di efficienza energetica relative agli edifici** (art. 38-bis) sono ammessi in esenzione³⁶.

Per ulteriori approfondimenti circa la normativa sugli aiuti di Stato, si rinvia ai seguenti *dossier* di documentazione e ricerca a cura del Servizio Studi della Camera: "[Gli aiuti di Stato – parte generale](#)" e "[Gli aiuti di Stato – parte speciale](#)".

³³ Secondo quanto affermato nella [Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato](#) (2016/C 262/01) le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico, comprese quelle da enti decentrati, federati, regionali o altri, e, in determinate circostanze, le risorse degli enti privati.

³⁴ A tal fine si deve intendere qualsiasi riduzione degli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa stessa. Qualsiasi compensazione di costi inerenti all'attività economica conferisce un vantaggio all'impresa.

³⁵ Secondo quanto previsto dalla Commissione, il sostegno pubblico è in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri. Per esempio, mantenendo invariata o incrementando l'offerta locale, la sovvenzione può rendere più difficile per gli operatori di altri Stati membri l'accesso al mercato. L'incidenza sugli scambi tra Stati membri non può, tuttavia, essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma ne devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni.

³⁶ Per fruire dell'esenzione della notifica preventiva ai sensi dell'articolo 38-bis del GBER gli aiuti devono comportare un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio (in termini di energia primaria) di almeno:

- i. il 20%, in caso di ristrutturazione;
- ii. il 10%, nel caso di installazione o sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi, se tali misure mirate non rappresentano più del 30% del bilancio del regime di aiuti per l'efficienza energetica;
- iii. il 10% della soglia fissata per i requisiti degli edifici "NZEB" (a energia quasi zero) nel caso di edifici nuovi. Il miglioramento è stabilito facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica (APE).

Secondo quanto previsto dal **comma 2**, le **risorse** stanziare sono **destinate** ai **soggetti** che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili:

- **gestiscono** in forma imprenditoriale **alloggi** o residenze per i **lavoratori** del comparto turistico-ricettivo;
- **gestiscono strutture** turistico-ricettive;
- **gestiscono esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della citata legge n. 287/1991.

Il **comma 3** quantifica gli **oneri** derivanti dalle misure dettate dal comma 1 in euro 44 milioni di euro per il 2025 e in euro 38 milioni di euro per il 2026 e il 2028, rinviando per la relativa copertura a quanto previsto dall'**articolo 20** del decreto-legge.

Il **comma 4** prevede che con **decreto del Ministro del turismo**, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, siano individuate:

- le **tipologie di costo**;
- le specifiche categorie dei **soggetti beneficiari**;
- le **modalità** per **garantire** gli **alloggi** ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, specificando che i benefici devono essere previsti per un periodo **non inferiore a cinque anni**, secondo condizioni agevolate proporzionali al beneficio ammesso e comunque recanti una **riduzione** del **canone** di locazione di **almeno il 30 per cento** del valore medio di mercato: la relazione illustrativa precisa che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell'azienda ed è riferito all'erogazione di contributi sia a sostegno di investimenti per la creazione o la riqualificazione degli alloggi, sia a sostegno dei costi per la locazione degli stessi alloggi, **il vincolo di destinazione dell'immobile dovendo dunque intendersi riferito alla platea dei lavoratori, e non ad un singolo lavoratore**, alle dipendenze delle imprese del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'arco della suddetta forbice temporale quinquennale fruiscono degli immobili oggetto dei contributi;
- i **criteri** per l'**assegnazione** delle **risorse**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
- le **procedure** di **erogazione**;
- le **modalità** di **ripartizione** e di **assegnazione**, che consentano il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1;
- le **procedure** di **verifica, controllo** e **revoca** connesse all'utilizzo delle risorse stanziare: le somme revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Secondo quanto disposto dal **comma 6**, è prorogata al **31 marzo 2026** (in luogo del 31 dicembre 2025) la possibilità di effettuare **interventi di riqualificazione energetica**, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di **contributi diretti**

affendenti l’attuazione della linea progettuale “**Fondo rotativo imprese (FRI)** per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR).

Il **comma 7** dispone che l’estensione del termine al 31 marzo 2026 si **applica** anche a tutti i **procedimenti amministrativi** già in corso di attuazione e **pendenti** alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La [sesta relazione](#) al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR del 27 marzo 2025 afferma che la misura M1C3, Investimento 4.2 – recante uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 786 milioni di euro – finanzia una serie di interventi volti a rafforzare la competitività delle aziende del settore tramite il **Fondo per la competitività delle imprese turistiche**. Gli obiettivi principali sono: sostenere le imprese turistiche, promuovere investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e per l’innalzamento degli standard dei servizi offerti, favorire l’integrazione tra imprese per migliorare la qualità complessiva dei servizi e ridurre inefficienze.

Le imprese del settore possono accedere a vari strumenti finanziari a seconda delle proprie esigenze, tra cui:

- un credito fiscale per interventi di miglioramento delle strutture ricettive;
- un fondo di garanzia (tramite il Fondo di garanzia per le PMI) per facilitare l’accesso al credito;
- il Fondo tematico BEI dedicato al turismo, a sostegno di investimenti innovativi;
- il Fondo nazionale del turismo (fondo azionario) per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico;
- il **Fondo rotativo imprese (FRI)**, come ulteriore strumento di supporto finanziario al settore.

Il Fondo rotativo, in particolare, secondo quando riferisce la relazione illustrativa allegata al decreto-legge in commento, è finalizzato ad agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, “con una riserva del 50% per gli investimenti *green*, i cui soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici”.

Tutti gli interventi devono **rispettare** le politiche di investimento stabilite dal regolamento (UE) 2021/241, in particolare il **principio** “*Do No Significant Harm*” (DNSH).

I finanziamenti sono stati suddivisi secondo i dati riportati nella seguente tabella, sulla base del [D.M. 3 maggio 2024](#) del Ministro dell’economia e delle finanze di rimodulazione delle risorse finanziarie:

INVESTIMENTI – codice e denominazione	Totale (milioni di €)
4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	598
4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	805

INVESTIMENTI – codice e denominazione	Totale (milioni di €)
4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)	53
4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	180 (+1200)*
4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	150
Totale 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	1786

* Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con [delibera del 14 aprile 2022](#), ha approvato l’assegnazione di 600 milioni di euro in favore del Ministero del turismo per il finanziamento della misura, in aggiunta a finanziamenti bancari pari a 600 milioni di euro concessi a condizioni di mercato.

Per quanto riguarda il **sub-investimento 4.2.5 “Fondo rotativo imprese (FRI), per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo”**, la sesta relazione del Governo afferma che sono stati firmati 168 decreti di concessione dei finanziamenti da parte dei beneficiari. Con [l’avviso di proroga](#) pubblicato il 30 luglio 2024 – che ha posticipato la scadenza per la presentazione delle domande dal 31 luglio al 12 settembre 2024, rispetto ai [termini dell’avviso del 7 maggio 2024](#) – il Ministero del turismo ha riaperto la possibilità di presentare nuove domande di supporto finanziario. In seguito alla proroga, sono state presentate al Ministero ulteriori **827 richieste**, attualmente in fase di valutazione. Più nello specifico, stando alla relazione illustrativa, queste 827 richieste, al 30 maggio 2025, risultano così suddivise:

- 477 istanze in risposta al primo bando, di cui 218 ammesse, per 205 decreti emanati e 13 iter in corso in attesa della delibera bancaria;
- 350 istanze in risposta al secondo bando, di cui 159 ammesse, per 69 decreti già emanati e 90 con iter in corso per la acquisizione della delibera bancaria.

Mediante l’intervento normativo in esame si produrrebbero, secondo la relazione illustrativa, i seguenti effetti attesi:

- maggiore flessibilità per le imprese nel completamento degli investimenti;
- riduzione del rischio di revoca dei contributi per cause non imputabili ai beneficiari;
- accelerazione della spesa e miglioramento della capacità di assorbimento delle risorse PNRR;
- chiarezza normativa per le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al [sito](#) istituzionale del Ministero del turismo dedicato al sub-investimento 4.2.5 “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo”.

Articolo 14, comma 5
(Proroga del termine per adempimenti degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto)

L'articolo 14, comma 5, differisce dal 15 giugno al **15 dicembre 2025** taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di **atti di aggiornamento** di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a **strutture ricettive all'aperto**.

Il comma in esame modifica l'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del [decreto-legge n. 113 del 2024](#), come convertito dalla legge n. 143 del 2024, **differendo i termini ivi previsti dal 15 giugno al 15 dicembre 2025**.

L'articolo 7-*quinquies*, comma 1, prevede che gli **allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025**, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2025, ai fini della **stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto**:

- il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti sia **aumentato dell'85%**
- il valore delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti sia **aumentato del 55%**

rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Il comma 3 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, **qui novellato**, prevede che gli **intestatari catastali** delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 presentino, **entro il 15 dicembre 2025** (non più entro il 15 giugno come nel testo finora vigente), in coerenza con le disposizioni in oggetto:

- **atti di aggiornamento geometrico** ai sensi dell'articolo 8 della [legge n. 679 del 1969](#) (recante “Semplificazione delle procedure catastali”), per l'aggiornamento della mappa catastale,
- **atti di aggiornamento** ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701](#), per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati.

Si applicano le sanzioni previste per la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 20 del [regio decreto-legge n. 652 del 1939](#) (convertito dalla legge n. 1249 del 1939).

Il comma 6 dell'articolo 7-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 113 del 2024, **anch'esso novellato dal comma in esame**, stabilisce che per gli atti di aggiornamento in questione, presentati entro il 15 dicembre 2025 (in luogo del 15 giugno 2025) le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025, limitatamente all'anno di imposizione 2025. La disposizione è posta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019. Tale comma 745 prevede che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

L'art. 8 della richiamata legge n. 679 del 1969 pone in capo ai possessori di particelle censite nel catasto terreni l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto di edificazione di "immobili urbani". Le denunce devono essere presentate all'Ufficio suddetto entro sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, realizzato su un estratto autentico della mappa catastale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione. Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Si rammenta, inoltre, che il richiamato decreto 19 aprile 1994, n. 701 contiene il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari".

L'art. 20 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevede l'obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili. Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, conformemente alle norme applicabili. Si rammenta che il d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, ha previsto, dal 1° luglio 2011, la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici competenti (articoli 20 e 28 del r.d.l. n. 652 del 1939), prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Per quanto concerne la nozione di allestimenti mobili, si rammenta che l'art. 3, comma 1, lett. e), punto e.5, del t.u. in materia edilizia ([d.P.R. n. 380 del 2001](#)) include tra gli "interventi di nuova costruzione", l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, **quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni**, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.

Fanno tuttavia eccezione i medesimi manufatti che siano diretti "a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con **meccanismi di rotazione in funzione**, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in **strutture ricettive all'aperto** per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico,

che **non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno** e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.

Per completezza, si riporta qui di seguito una sintesi del contenuto dei commi 4, 4 e 7 del medesimo art. 7-quinquies del decreto-legge

In caso di **mancata presentazione degli atti di aggiornamento**, l’Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 4). Tale comma 277 prevede che gli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate richiedono la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’individuazione del le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di **monitoraggio**.

Il comma 7 precisa che all’attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 15, comma 1
(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale)

L'**articolo 15, comma 1**, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

L'**articolo 15, comma 1**, novellando l'[articolo 1, commi 559 e 560 della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), consente alle Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi, elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

La disposizione in esame estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

Con tale obiettivo, si consente all'Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell'Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE) riducendo, di conseguenza, l'ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma. Affinché la Commissione europea possa autorizzare la riduzione del cofinanziamento nazionale anche dal PNSR 2014-2022 è opportuno che le risorse già a carico del Fondo di rotazione, detratte dal cofinanziamento, vengano contestualmente riallocate allo stesso programma come aiuti nazionali aggiuntivi.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione assume carattere di necessità e urgenza in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo entro il quale devono essere impegnate e spese le risorse residue relative alla programmazione FEASR 2014-2022. Il mancato utilizzo entro tale data comporterebbe la perdita definitiva di tali risorse, con conseguente danno economico e operativo per il sistema di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, è indispensabile adottare tempestivamente tali misure che consentano di massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue,

garantendo così la piena realizzazione degli interventi previsti e l'ottimizzazione delle risorse comunitarie disponibili, evitando sprechi e inefficienze.

In base alla relazione tecnica, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15, comma 2
(Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura)

L'art. 15, comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Nel dettaglio, la disposizione in esame dispone un rifinanziamento del **Fondo per l'innovazione in agricoltura**, che viene incrementato, per l'anno 2025, di **47 milioni di euro**. Le finalità che la stessa disposizione intende perseguire consistono nel **sostegno all'innovazione** nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Il Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato istituito dall'**art.1, comma 428 e ss., della legge n. 197 del 2022** (legge bilancio 2023). Il predetto comma 428, in particolare, prevede che il Fondo per l'innovazione in agricoltura è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di **75 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**.

Le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti **di innovazione** aventi lo scopo di incrementare la produttività **nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura** attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Il successivo comma 429 individua le diverse **modalità** con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma 1.

Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di *venture capital* così come definiti dall'art. 31 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#). Per sostenere i progetti di innovazione di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all'art. 1, commi 354-361 della [legge n. 311 del 2004](#).

Il comma 430, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e

delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.

In attuazione della richiamata disposizione il [D.M. del 9 agosto 2023](#) ha definito, i criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura.

Si ricorda, infine, che l'art. 12, comma 8, del [decreto-legge n. 61 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha introdotto una misura straordinaria di sostegno in favore delle aziende agricole aventi sede nei territori colpiti da alluvioni a maggio 2023 (site in Emilia Romagna e alcune zone delle Marche e della Toscana). A tale scopo, il predetto Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato destinato - nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 -, a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati dalle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra richiamati.

Articolo 15, comma 3
(Fondo per il sostegno della filiera suinicola)

L'articolo 15, comma 3, incrementa di un importo pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per il sostegno della filiera suinicola.

In particolare, il comma in questione prevede l'incremento del suddetto fondo, di cui [all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022](#), al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola che sono stati colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, dovute alle misure di contrasto della cosiddetta peste suina.

Articolo 16
***(Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca
sull'intelligenza artificiale per l'industria)***

L'**articolo 16** reca alcune modifiche [all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021](#) - con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per *l'automotive* - al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in **Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria**.

In particolare, il **comma 1** apporta alcune puntuali modifiche al sopra richiamato articolo 62-bis. Tra queste viene modificata, come anticipato in premessa, la denominazione del precedente Centro di ricerca in una fondazione denominata "Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria" a cui viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.

Il comma in esame specifica che sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Si prevede inoltre che la fondazione possa avvalersi non solo della collaborazione di università e di istituti universitari di ricerca ma anche di organizzazioni internazionali.

Da ultimo, il comma in esame prevede che il contributo iniziale, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.

In base a quanto previsto dal **comma 2**, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, si dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto, mentre nelle more di tale aggiornamento il consiglio di sorveglianza, disciplinato dallo statuto che era stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 gennaio del 2024, viene integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazioni tecnologiche e transizione digitale.

Il **comma 3**, infine, prevede che dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

L'**articolo 17** prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Si prevede che possa essere utilizzato il cd. **Fondo 394** per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in **India** o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal **Fondo per la promozione integrata (comma 1)**.

Gli aiuti sono concessi – nel **limite di 200 milioni** di euro – nel rispetto della disciplina cd. *de minimis* sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni (**comma 2**).

Viene inoltre estesa la quota di cofinanziamento a fondo perduto **fino al 20%** dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 anche per gli investimenti effettuati in **India** e nel continente **africano**, includendo tra i beneficiari anche le **start-up innovative** e le **PMI innovative**, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate (**commi 3 e 4**).

Sempre nel rispetto di determinate condizioni e della disciplina cd. *de minimis* sugli aiuti di stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul Fondo 394 (**comma 5**).

Infine, per quanto riguarda il **finanziamento dei crediti all'esportazione**, si specifica che sono **ammissibili ai contributi agli interessi** le operazioni di **finanziamento di crediti** all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con **smobilizzi** anche di **fatture commerciali** a tasso fisso o variabile (**comma 6**).

Il **comma 1** prevede l'ampliamento della possibilità di utilizzare il fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del [D.L. n. 251/1981](#) (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- intendono effettuare investimenti in India;
- sono stabilmente presenti, o esportano o si approvvigionano in India;
- sono stabilmente fornitrici delle predette imprese.

Tali finanziamenti hanno il fine di sostenere vari tipi di investimenti, tra cui quelli produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, nonché per la formazione del personale. La disposizione prevede altresì sia ammesso il cofinanziamento a fondo perduto³⁷

³⁷ Di cui all'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

previsto dal Fondo per la promozione integrata (di cui all'art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 – e su cui v. più nel dettaglio *infra*). Tale previsione, ora estesa anche agli investimenti effettuati in India, è applicabile alle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 465 della L. n. 207/2024 ([legge di bilancio 2025](#)).

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2025 la misura agevolativa è accessibile alle **imprese** con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti **requisiti**:

- presentano un piano di investimenti in **America centrale o meridionale**, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
- hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
 - sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - hanno realizzato un volume di *import-export* verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
 - fanno parte di una filiera produttiva orientata all'esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
 - sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - hanno un volume di *import-export* con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.

Si ricorda che il fondo di cui all'[articolo 2, comma 1](#), del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del [D.P.R. n. 136/1975](#).

Secondo la relazione tecnica del Governo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i finanziamenti vengono determinati dal Comitato agevolazioni nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del Fondo 394, che vale dunque come tetto di spesa.

La relazione tecnica inoltre afferma che **il Fondo 394 risulta strutturalmente dotato di risorse finanziarie adeguate.**

Nello specifico, l'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha rifinanziato il fondo 394 per **1,5 miliardi** di euro per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026.**

In seguito l'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha defanziato il Fondo 394 per 200 milioni di euro per il 2022, portando le risorse disponibili per quell'anno a 1,3 miliardi di euro.

L'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 48/2023 ha stanziato ulteriori 545 milioni di euro per il 2023, mentre la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha registrato una riduzione delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2024, con risorse pari a 948,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda il **2025**, la [legge di bilancio 2025](#) (legge n. 207/2024) ha previsto uno stanziamento di risorse (capitolo 7300 tabella MEF) pari a **1.455.675.500** di euro.

Tale importo deriva:

- dal rifinanziamento originario di 1,5 miliardi di euro previsto dalla legge di bilancio 2022;
- dalla riassegnazione di 613.000 euro a seguito della riduzione del Fondo per la promozione integrata (FPI) prevista dall'articolo 15, comma 1 del D.L. n. 113/2024;
- dalla riassegnazione di 5.062.500 euro a seguito della riduzione del FPI ai sensi dell'articolo 1, comma 472 della legge di bilancio 2025;
- dal rifinanziamento di 100 milioni di euro per il 2025, con corrispondente riduzione delle risorse del FPI, ai sensi dell'articolo 1, comma 481 della legge di bilancio 2025. Tali fondi sono stati disposti per la copertura delle nuove sezioni "Crescita" e "Investimenti Infrastrutture" del Fondo 394, previste dall'articolo 1, comma 474 della legge di bilancio 2025.

Tali variazioni comportano una **riduzione** netta di **150 milioni** di euro rispetto al rifinanziamento originariamente previsto per il **2025**, mentre per il 2026 le risorse assegnate sono pari a 1,35 miliardi di euro.

Al 31 marzo 2025 il Fondo 394 risulta avere risorse disponibili pari a 4,3 miliardi di euro, con domande in istruttoria per un importo di circa 317 milioni.

La relazione tecnica evidenzia altresì che la misura non aumenta la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, poiché viene applicato l'ordinario *framework* di presidio dei rischi utilizzato da SIMEST s.p.a.

Ai sensi del **comma 2** la concessione di tali sostegni si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*)³⁸ secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel **limite di 200 milioni** di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.

³⁸ Di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

Per un approfondimento sulla normativa in materia di aiuti di Stato, si rinvia ai seguenti *dossier* di documentazione e ricerca a cura del Servizio Studi della Camera: “[Gli aiuti di Stato – parte generale](#)” e “[Gli aiuti di Stato – parte speciale](#)”.

Il **Comitato agevolazioni**, istituito dall’articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), è **l’organo competente a gestire il Fondo 394**. È composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del MEF³⁹, da un rappresentante del MIMIT e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il [D.M. 24 aprile 2019](#) sono stati disciplinati competenze e funzionamento del Comitato.

Il **comma 3** interviene sull’articolo 1, comma 467, della [legge di bilancio 2025](#), **estendendo** l’ambito di applicazione della **deroga** al limite ordinario del 10% previsto per il cofinanziamento a fondo perduto concesso attraverso il **Fondo per la promozione integrata**, in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo 394 a sostegno di progetti di internazionalizzazione.

Nella formulazione originaria, il citato comma 467 prevedeva che le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potessero beneficiare di un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto **fino al 20%** dell’importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 (in **deroga** al **limite** ordinario del **10%** stabilito dalla normativa istitutiva del Fondo per la promozione integrata), **ma esclusivamente per investimenti destinati all’America centrale o meridionale**. La novella interviene ampliando **sia il perimetro territoriale degli investimenti agevolabili**, includendo **l’India** tra le aree geografiche, **sia la platea dei soggetti beneficiari**, ammettendo tra questi non solamente le imprese localizzate nelle regioni citate ma anche:

- le **start-up innovative** di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012;
- le **piccole e medie imprese innovative** di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015.

Per approfondimenti sul punto si rinvia al tema a cura del Servizio studi della Camera dei deputati dedicato a [Start-up, PMI innovative e incubatori certificati](#).

Il **comma 4** interviene sull’[articolo 10, comma 4](#), del D.L. n. 89/2024, prevedendo un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione della **deroga** al limite ordinario del 10% previsto per il cofinanziamento a fondo perduto concesso attraverso il Fondo per la promozione integrata, in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo 394 a sostegno di progetti di internazionalizzazione.

Nella formulazione originaria, il citato articolo 10, comma 4, prevedeva che le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potessero beneficiare di un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto **fino al 20%** dell’importo del finanziamento

³⁹ Come modificato dall’articolo 1, comma 478 della L. n. 207/2024.

concesso dal Fondo rotativo 394 (in **deroga al limite** ordinario del **10%** stabilito dalla normativa istitutiva del Fondo per la promozione integrata), per investimenti riguardanti il **continente africano**.

In linea con quanto previsto al comma 3, la novella di cui al comma 4 interviene ampliando la **platea dei soggetti beneficiari**, ammettendo tra gli stessi non solamente le imprese localizzate nelle regioni citate ma anche:

- le **start-up innovative** di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012;
- le **piccole e medie imprese innovative** di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015.

Il **Fondo per la promozione integrata** è stato istituito dall'[articolo 72, comma 1](#) del D. L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Fondo ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021), che l'ha incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il Fondo è **finalizzato** alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) **concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi a valere sul citato Fondo 394**, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. Tali cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10 per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*, regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di cd. *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari euro 300.000 nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato regolamento); e (iii) ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 89/2024 esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al 20 per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica del Governo, **il Fondo per la promozione integrata risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie**.

Più specificamente, l'articolo 1, comma 49 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha previsto lo stanziamento di 150 milioni di euro per il 2025. Tale importo

è stato successivamente ridotto a **44.324.500** euro per il **2025**, a causa dei seguenti definanziamenti:

- dalla riassegnazione di 613.000 euro al Fondo 394 prevista dall'articolo 15, comma 1 del D.L. n. 113/2024;
- dal rifinanziamento di 100 milioni di euro per il 2025 del Fondo 394, ai sensi dell'articolo 1, comma 481 della legge di bilancio 2025.
- dalla riassegnazione di 5.062.500 euro al Fondo 394 ai sensi dell'articolo 1, comma 472 della legge di bilancio 2025.

Al 31 marzo 2025 il Fondo per la promozione integrata risulta avere risorse disponibili per i cofinanziamenti a fondo perduto pari a 503 milioni di euro, con operazioni in istruttoria per circa 38 milioni di euro. Di tali risorse, 100 milioni sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 479 della legge di bilancio 2025, all'alimentazione delle sezioni "Crescita" e "Investimenti e infrastrutture" del fondo 394.

La relazione tecnica del Governo afferma dunque che le risorse del Fondo per la promozione integrata, al netto degli impegni previsti, pari a circa **409 milioni** di euro, sono **pienamente sufficienti** a garantirne l'operativa alla luce delle modifiche normative apportate dall'articolo in esame.

Ai sensi del **comma 5**, le imprese che fanno parte di una filiera orientata all'*export* possono accedere agli interventi agevolativi previsti per la transizione digitale o ecologica, a valere sul **Fondo 394**, a condizione che:

- una parte del loro fatturato, non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del **Comitato agevolazioni**, provenga da forniture a imprese esportatrici;
- tali imprese clienti abbiano realizzato esportazioni almeno pari ai limiti stabiliti dallo stesso Comitato.

Anche in tale ipotesi la concessione dei sostegni si applica nel rispetto della citata disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. **de minimis**).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 469 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha disposto che alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle **iniziative volte alla transizione digitale o ecologica** (ammesse ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 1° giugno 2023⁴⁰), presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. **elettrovore**) come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, [D.L. n. 131/2023](#), o dalle imprese che hanno intrapreso

⁴⁰ Il [D.M. 1° giugno 2023](#) detta la disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. Secondo l'articolo 7 gli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica o per entrambi nonché spese per il rafforzamento patrimoniale, a beneficio della competitività delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. Le spese oggetto del finanziamento sono dettagliate nella circolare operativa dell'intervento deliberata dal Comitato. Possono accedere agli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che hanno realizzato una quota minima di fatturato estero stabilita con circolare operativa. L'intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa.

comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:

- sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
- è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Secondo la relazione tecnica, l'estensione dell'agevolazione prevista dal comma 5 si stima possa generare un **incremento** dei volumi **fino a 150 milioni di euro annui**, con l'accesso di circa 300/500 PMI appartenenti a filiere produttive.

Infine, il **comma 6** interviene sull'[articolo 14, comma 1](#), del d.lgs. n. 143/1998, relativo al finanziamento dei crediti all'esportazione, specificando che sono **ammissibili ai contributi agli interessi** le operazioni di **finanziamento di crediti** all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con **smobilizzi** anche di **fatture commerciali** a tasso fisso o variabile.

I **contributi agli interessi** sono una forma di aiuto consistente nella **copertura**, totale o parziale, della **quota di interessi** dovuti su **finanziamenti** concessi agli esportatori.

L'intervento consente l'accesso all'agevolazione anche per operazioni in cui le fatture commerciali siano smobilizzate tramite strumenti finanziari che prevedano il pagamento dilazionato, sia a tasso fisso sia a tasso variabile.

In sostanza, il contributo su credito fornitore consente di offrire agli acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio e lungo termine ad un tasso d'interesse minimo agevolato.

Per ulteriori informazioni circa il Contributo Export su credito fornitore, si rimanda all'apposita sezione del [sito](#) web di SIMEST.

La relazione tecnica afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, poiché il **Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi** risulta dotato di adeguate risorse finanziarie.

Più specificamente, la legge di bilancio 2025 (capitolo 7298 della tabella MEF) prevede l'assegnazione al Fondo di risorse pari a **161.996.923** euro per il 2025, 148.126.923 euro per il 2026 e 86.236.923 per il 2027.

Al 31 marzo 2025 le risorse disponibili del Fondo sono pari a 1,4 miliardi di euro.

La relazione tecnica stima che la modifica normativa possa riguardare fino a 150 milioni di euro di volumi annui, corrispondenti ad un **impegno annuo di risorse** del Fondo di circa **15 milioni** di euro.

• *Il sostegno del credito all'esportazione*

L'[articolo 3](#) della legge 28 maggio 1973, n. 295 ha istituito il "Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi" a sostegno delle imprese italiane, nelle loro attività di internazionalizzazione. Il Fondo – con carattere rotativo e fuori bilancio – è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, sia dagli introiti dei cd. "contributi negativi" (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo).

Con il [d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143](#), a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla **SIMEST s.p.a.** - Società italiana per le imprese all'estero - la **gestione** di diversi **interventi** di sostegno finanziario alle esportazioni e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, che, **in precedenza**, era **affidata al Medio Credito Centrale (MCC)**. Tra gli interventi, la concessione di contributi per operazioni di **credito all'esportazione** (decreto legislativo n. 143 del 1998, Capo II, articoli 14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 24 aprile 1990, n. 100, art. 4 e legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14), a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973⁴¹.

Il **Fondo qui in esame**, sulla base di tale riassetto, modificato e integrato da successivi interventi normativi, è destinato a corrispondere **contributi agli interessi**, a supporto di

- **finanziamenti per il credito all'esportazione** (art. 14 e ss. del d.lgs. n. 143/1998);
- finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all'UE, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati (articolo 4 della L. n. 100/1990, come modificato dal D.lgs. n. 143/1998)⁴².

Per quanto qui interessa, ai sensi dell'[articolo 14](#) del d.lgs. n. 143/1998, i contributi agli interessi a valere sul Fondo legge 295/1973 sono corrisposti da SIMEST a fronte di **finanziamenti per il credito all'esportazione di merci, prestazioni di servizi**, nonché **esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero**⁴³.

I **destinatari dei contributi** agli interessi sono, ai sensi dell'[articolo 15](#) del d.lgs.:

- a) gli **operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere** nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione, **che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero**⁴⁴ (comma 1, lett. a), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021);
- b) le **banche, nazionali o estere**, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, **che concedano finanziamenti agli operatori nazionali** o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione **o alla controparte estera** (comma 1, lett. b), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021);
- c) gli **acquirenti esteri di beni e servizi nazionali**, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (comma 1, lett. b)).

⁴¹ Anche trasferita a SIMEST è stata la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo di rotazione, ex art. 2, del D.L. n. 251/1981 (**L. n. 394/1981**).

⁴² In virtù del passaggio, con il **D.L. n. 104/2019** (L. n. 132/2019), della competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese dall'allora Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**MAECI**), è stata stipulata, tra tale Ministero e la SIMEST una nuova [convenzione](#) per la gestione del Fondo. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato ministeriale (**Comitato agevolazioni**), istituito **presso la SIMEST**, ai sensi della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

⁴³ I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione (art. 14, comma 2 del D.lgs. n. 143/1998),

⁴⁴ da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

Si rinvia al sito istituzionale di SIMEST per le modalità operative del contributo agli interessi su [credito acquirente](#) e su [credito fornitore](#).

L'[articolo 16](#) del d.lgs. n. 143/1998, contiene poi norme per ottimizzare la gestione del Fondo e la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo 295/1973.

Sotto tale ultimo profilo, ai sensi del comma 1, SIMEST è autorizzato ad effettuare, su direttive del MEF, **operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio**, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali **proventi o oneri** derivanti dalle operazioni di copertura vengono **accreditati o addebitati al Fondo**.

Ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 16, come modificato dalla legge di bilancio 2023, dispone che **SIMEST provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, accantonamenti** in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dal Comitato agevolazioni (amministratore del Fondo) su proposta della stessa SIMEST, e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari.

Con [delibera del 19 dicembre 2024, n. 95](#) il CIPESS ha approvato, ai sensi dell'[articolo 17](#) del d.lgs. n. 143/1998, il **Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni** finanziari del Fondo per l'anno 2025 (e **proiezioni per gli anni 2026 e 2027**).

Articolo 18

(Disposizioni urgenti in materia di start-up)

L'**articolo 18** introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative.

In particolare, nel concetto di "investimenti qualificati" si ricomprendono, per mezzo di un'**interpretazione autentica**, **"gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"**. Più precisamente, si ricomprendono **anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il Venture Capital ("FVC")**.

Si modifica la **condizione di accesso al regime di non imponibilità** per i redditi derivanti **da investimenti qualificati** in quote o azioni di **Fondi per il Venture Capital** effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che i suddetti investimenti, **a far data dal 1° gennaio 2025**, siano almeno pari **al 3 per cento** (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino **investimenti in piccole e medie imprese (PMI) per il tramite di Fondi per il Venture Capital (FVC)**, ai fini del citato regime fiscale, si richiede che: (i) **l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC** e (ii) **ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014**. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli **OICR** effettuano per almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), **ai fini della loro qualificazione come Fondi per il Venture Capital (FVC)**.

Nello specifico, l'**articolo 18**, ai **commi 1 e 2** introduce delle modifiche all'articolo 33 della [legge n. 193 del 2024](#) (c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023") recante disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle *start-up* innovative.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'articolo in commento è finalizzato a dare corretta interpretazione alle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e, in questo modo, a canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (fondi pensione) nell'economia reale italiana, in particolare nel segmento del *venture capital* italiano.

In particolare, il **comma 1** reca un'**interpretazione autentica** del concetto di "investimenti qualificati", ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel

citato articolo 33 della legge n. 193 del 2024. Invero, gli **“investimenti qualificati”** si interpretano come **“gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”**.

Pertanto, **al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative**, il **regime fiscale** di favore riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, alle **Casse di previdenza** (regime di esenzione dall'imposta sul reddito) ed **ai Fondi pensione** (regime di non concorrenza alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva) di cui all'articolo 1, commi 90 e 94, della [legge n. 323 del 2016](#), trova applicazione anche qualora tali enti assumano **impegni vincolati a realizzare, direttamente o indirettamente, investimenti qualificati in start-up innovative**. Secondo la relazione illustrativa, al comma 1 viene fornita una corretta specificazione della definizione di “investimenti qualificati” richiamati nell'articolo 33 della predetta norma, i quali, ai fini della determinazione delle soglie, definite successivamente, del paniere di investimenti qualificati risultanti dall'esercizio precedente (*i.e.*, livello minimo di investimenti in FVC), **comprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione “indirettamente” in Fondi per il Venture Capital (“FVC”)**, analogamente ad altra normativa agevolativa simile, quale la normativa PIR (art. 13-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), che lo prevede espressamente.

Per effetto di tale intervento, prosegue la relazione illustrativa, assumono ora rilevanza, per valorizzare la soglia minima del paniere, anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite un veicolo societario.

Tale chiarimento, secondo la relazione illustrativa, consente a tali enti un più puntuale monitoraggio e una stima dell'*asset allocation* nei confronti di tutti gli investimenti qualificati, soprattutto in quelli in FVC, il cui raggiungimento della soglia minima è condizione per continuare a beneficiare dell'esenzione su tutti i nuovi investimenti qualificati.

Il successivo **comma 2**, novellando l'articolo 33, comma 1, **lettere a) e b)**, della legge n. 193 del 2024, **modifica la condizione di accesso**, ivi prevista, **ai suddetti regimi fiscali di favore**, nei termini che seguono, attraverso la rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione.

Affinché i **redditi derivanti da investimenti qualificati** siano **esentati dall'imposta sul reddito** in capo alle **Casse di previdenza private** (lettera *a*) dell'articolo 33, comma 1), è necessario che gli **investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital** di cui al comma 89, lettera *b-ter*) della legge n. 323 del 2016:

1. **a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;**
2. **per l'anno 2026, siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;**

3. **a partire dall'anno 2017**, siano almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

In base alla formulazione dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), della legge n. 193 del 2024 previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, all'articolo 1, comma 90, della legge n. 232 del 2016, si prevedeva che l'accesso al regime fiscale di favore sopra indicato fosse riconosciuto a condizione che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera *b-ter*), fossero almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente". Allo stesso modo, affinché i **redditi** derivanti da investimenti qualificati **non concorrano alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 in capo ai **Fondi pensione** (lettera *b*) dell'articolo 33, comma 1), è necessario che gli **investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital** di cui al comma 89, lettera *b-ter*) della legge n. 323 del 2016:

1. **a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;**
2. **per l'anno 2026**, siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
3. **a partire dall'anno 2017**, siano almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

In base alla formulazione dell'articolo 33, comma 1, lettera *b*), della legge n. 193 del 2024 previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, all'articolo 1, comma 94, della legge n. 232 del 2016, si prevedeva il riconoscimento del regime fiscale di vantaggio purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera *b-ter*), fossero almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, i Fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che con il comma 2 vengono rimodulate le soglie del paniere di investimenti qualificati, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse siano almeno pari al 3%, per poi salire al 5% nel 2026 e al 10% a partire dall'anno 2027.

Pertanto, la corretta interpretazione degli investimenti qualificati (comma 1) e la rimodulazione del paniere di tali investimenti (comma 2), con l'introduzione di un

incremento maggiormente graduale rispetto a quello previsto dalla normativa previgente all'entrata in vigore del decreto-legge *de quo* (5% per il 2025 e 10% dal 2026), si sono rese necessarie in quanto, con tali interventi, viene resa effettiva la possibilità di raggiungere i fini dell'intervento attuato dall'articolo 33 della legge 193/24, ossia l'incremento degli investimenti in fondi per il Venture Capital e, dunque, un apporto fondamentale per l'ecosistema delle *start-up*.

In tal senso, la relazione illustrativa riporta l'esito di un recente studio realizzato da The European House Ambrosetti, per conto di CDP Venture, il quale evidenzia che gli investimenti effettivi in Fondi di Venture Capital sono stati effettuati da 11 Casse Previdenziali su circa 20 e solo da 5 Fondi Pensione su 78.

In aggiunta, la stessa relazione riporta anche l'esito di un'indagine specifica condotta presso una delle tre Casse Previdenziali che investono maggiormente in Fondi di *Venture Capital*, dalla quale risultano, a fine 2024, impegni vincolanti a sottoscrivere ("sottoscrizioni") pari a 140 milioni di euro e "investimenti" effettivi pari a 30 milioni, su un totale di impegni vincolanti a sottoscrivere in Fondi di qualsiasi genere (quelli riportati nei rendiconti di cui pure si scrive nell'art. 33) pari a circa 4 miliardi e investimenti totali in Fondi di qualsiasi genere pari a circa 1,8 miliardi. Si tratta, quindi, di percentuali correnti rispettivamente pari al 3,5% (se si considerano le "sottoscrizioni") e all'1,7% (se si considerano gli "investimenti").

Il **comma 3**, modificando l'articolo 1, **comma 89, lettera b-ter**), della legge n. 232 del 2016, stabilisce **ulteriori condizioni** - ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali di cui sopra - per gli **Enti di previdenza obbligatoria** di cui al comma 88 (Casse di previdenza privata) e le **forme di previdenza complementare** di cui al comma 92 (Fondi pensione) che effettuano investimenti qualificati **in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti** nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Più precisamente, si prevede che **l'importo totale delle risorse debba essere investito** dai soggetti indicati nei commi 88 (**Enti di previdenza obbligatoria o Casse di previdenza privata**) e 92 (**forme di previdenza complementare o Fondi pensione**), **per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC (prima condizione)**.

In aggiunta, si precisa che **ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro**, previsti dall'**articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014 (**seconda condizione**).

L'articolo 21 del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione del 17 giugno 2014 reca la **disciplina degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti**.

In particolare, al paragrafo 1, si riconosce la compatibilità con il mercato interno dei regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Tali regimi sono, altresì, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Al successivo **paragrafo 3** del citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, si precisa che **sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate** e che, **al momento**

dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, **soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) **non hanno operato in alcun mercato;**
- b) **operano in un qualsiasi mercato: (i) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o (ii) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.**

Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti (i) e (ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10% del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10% del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto (i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;

- c) **necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.** In deroga alla prima frase, tale soglia **viene ridotta al 30%** per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali **in una nuova attività economica:**

(i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;

(ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;

(iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che con il comma 3 si è inteso allineare anche il meccanismo di calcolo del *plafond* al *commitment*, analogamente e in logica di sistematicità con quanto previsto dal presente intervento ai fini del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima. Pertanto, aggiunge la relazione illustrativa, l'intervento è diretto a precisare che i vincoli di investimento nelle imprese *target* devono essere raggiunti entro la data stabilita nel relativo regolamento del fondo (FVC) stesso e pari alla durata dell'FVC, periodo che dovrà essere esplicitato in funzione della propria politica di investimento.

Coerentemente il **comma 4** introduce una modifica all'articolo 1, **comma 213**, della **[legge n. 145 del 2018](#)**, quale norma che individua i **Fondi per il Venture Capital** (FVC).

Nello specifico, si stabilisce che **sono Fondi per il Venture Capital** di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016, **gli organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR)** che:

1. destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese:
 - che soddisfano la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
 - non quotate;
 - residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, ovvero nell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
2. **ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dal citato articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (vedi *supra*).**

In base alla formulazione dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018, previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, sono fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera *b*) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo **e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) **non hanno operato in alcun mercato;**
- b) **operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;**
- c) **necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.**

La relazione illustrativa conferma che l'intervento di cui al comma 3 si è reso necessario al fine di garantire un coordinamento normativo tra il citato comma 89-*ter* e la disposizione di cui al comma 213 della legge n. 145 del 2018. Pertanto, si sostituisce il passaggio che conteneva la trasposizione dei requisiti previsti per le imprese *target* con quelli contenuti nell'attuale versione vigente del Regolamento GBER, emendato in virtù della modifica di cui all'articolo 1, n. 18) del Regolamento n. 1315/2023.

A tale riguardo si segnala la [Risposta n. 5-03795](#) fornita dalla Commissione VI della Camera dei deputati in data 9 aprile 2025, avente ad oggetto chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *Venture Capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.

• **Commi 88-96, articolo 1, legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)**

I **commi 88 e 96 della legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016)**, dei quali tratta l'articolo 33 della legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2023 (a sua volta oggetto di modifica ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge in commento), rientrano in una serie di previsioni normative concernenti le agevolazioni per investimenti nel medio-lungo termine (almeno 5 anni).

In particolare, i commi 88 e 92, nella formulazione vigente, consentono agli **enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private)** e alle **forme di previdenza complementare** di effettuare **investimenti, fino al 10 per cento** del loro **attivo** patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente (nella formulazione originaria la percentuale era il 5%), nelle seguenti categorie specificamente indicate dal comma 89, articolo 1, della stessa legge n. 232 del 2016 (nella sua versione originaria):

- a) **azioni o quote di imprese** residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
- b) **azioni o quote di OICR** residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi – FIA, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM, Fondi europei per gli investimenti a lungo termine – ELTIF, Fondi europei per l'imprenditoria sociale EuSEF – e Fondo europeo per il capital venture – EuVECA) che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

Sulle disposizioni contenute dal comma 89 sopra riportate è poi intervenuta la **legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 2017**, prevedendo le seguenti **altre possibilità di investimento** ai sensi dei commi 88 e 92 (versione previgente al decreto-legge *de quo*):

- b-bis) **quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali**, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- b-ter) **quote o azioni di Fondi per il venture capital** residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Secondo la vigente formulazione dei commi 90 e 94, si rende applicabile un **regime di non imponibilità** per i **redditi derivanti dai suddetti investimenti qualificati**

effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (**Casse di previdenza private**) e dalle forme di previdenza complementare (**Fondi pensione**).

L'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da investimenti qualificati, effettuati secondo le condizioni di cui sopra, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le Casse di previdenza private, ovvero non concorrano alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta dai Fondi pensione.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato **devono essere detenuti per almeno cinque anni**, ai sensi di quanto disposto dalla vigente formulazione dei commi 91 e 94.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che stante la finalità della norma agevolativa non possono beneficiare del regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati prima del 1° gennaio 2017, in quanto deve trattarsi di “nuovi” investimenti ([Risposta n. 667 del 6 ottobre 2021](#)).

Articolo 19
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

Il **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 19** del decreto legge in conversione interviene sulla lettera a) del comma 932-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Quest'ultima disposizione stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. La lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento prevede che la suddetta disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La successiva **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo in commento introduce, dopo il comma 932-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 145, il comma 932-*ter*. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Il **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 19** del decreto legge in conversione interviene sulla lettera a) del comma 932-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Quest'ultima stabilisce in particolare che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. La lettera a) in commento prevede che tale disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di

conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932⁴⁵ del richiamato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14⁴⁶, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rammenta che la Gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune. In forza di tale disposizione, nell'ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del decreto legislativo n.156 del 2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008; la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha successivamente

⁴⁵ Il citato comma 932 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'[articolo 14 del decreto-legge n. 78](#) del 2010, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

⁴⁶ Il citato comma 14 prevede che, in vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'[articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008](#), fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

predisposto il documento concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.

L'articolo 1, comma 751, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha poi previsto periodici aggiornamenti del piano di rientro, che il Commissario straordinario doveva proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

L'articolo 1, commi 922-930 e 932 della legge di bilancio 2019 – come successivamente modificato (si veda da ultimo l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 215 del 2023) - ha quindi disciplinato la definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale stessa⁴⁷

La successiva **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo in commento introduce dopo il comma 932-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 145 del 2018 il comma 932-*ter*. Quest'ultima disposizione prevede che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge⁴⁸. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927⁴⁹ dell'articolo 1 della legge n. 145 citata, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui

⁴⁷ Si veda per maggiori informazioni la Relazione sulle attività del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma (ex art. 13 comma 1 decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61), concernente l'anno 2023, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/temiap/2024/09/23/OCD177-7564.pdf>.

⁴⁸ Su tali problematiche si vedano, più in generale, Corte costituzionale n. 223 del 2020 e Corte costituzionale n. 211 del 2003.

⁴⁹ Il richiamato comma 927 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge n. 78](#) del 2010, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'[articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge, n. 208](#) del 2015, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di settanta mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁵⁰.

⁵⁰ Il citato comma 4 stabilisce, tra l'altro, che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 20 reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di **copertura finanziaria**.

Nel dettaglio, il **comma 1 incrementa il Fondo** di cui al [decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Si valuti l'opportunità di specificare l'articolo del decreto-legge n. 282 del 2004 a cui si fa riferimento, probabilmente individuabile nell'articolo 10, comma 5, istitutivo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro:

- 753.942.367 per l'anno 2025,
- 71.520.000 per il 2026,
- 59.520.000 per il 2027,
- 12.200.000 per il 2028,
- 13 milioni per il 2029
- 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2031,

e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro:

- 326.900.000 per l'anno 2025,
- 37.400.000 per il 2026,
- 21.100.000 per il 2027,
- 9.400.000 per il 2028 e
- 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029,

che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030.

Il comma indica inoltre le **fonti di copertura finanziaria**, specificando che si provvede:

- a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle **somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle**

finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

Il menzionato articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 autorizza, ai fini degli apporti per la costituzione del **Patrimonio destinato**, per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità.

- b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'**allegato 4** del presente decreto;
- c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente **utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato** ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)), che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

Ai sensi del menzionato articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001, le entrate derivanti dalle **sanzioni amministrative** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;
- f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del **fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#));

- g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del **fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 ([legge n. 190 del 2014](#));
- h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle **maggiori entrate** derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle **minori spese** derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;
- i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#));
- j) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento relativo al Ministero del turismo**;
- k) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento relativo al Ministero del turismo**.

Il **comma 3** precisa che, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Allegato 4*(Articolo 20, comma 2, lettera b))**Importi in mln di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	2025	2026	2027
MISSIONE/programma			
Ministero dell'economia e delle finanze			
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	140		18
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	140		18
21. Debito Pubblico (34)	80		
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	80		
23. Fondi da ripartire (33)	621		
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	621		
TOTALE	841		18

Articolo 21
(Entrata in vigore)

L'**articolo 21** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **1° luglio 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.